



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 luglio 2013 (12.07)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0380 (COD)**

**10325/3/13
REV 3**

**PECHE 234
CODEC 1284
CADREFIN 128
FC 26**

NOTA RIVEDUTA

della: presidenza

al: Consiglio

n. prop. Comm.: 8883/13 PECHE 174 CODEC 912 CADREFIN 92 FC 16 - COM(2013) 245 final

Oggetto: Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento (UE) n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata]

In seguito alle discussioni del 10 luglio 2013 a livello di COREPER, si allega per le delegazioni un progetto di orientamento generale¹ in cui tutti gli articoli approvati figurano come testo normale.

Gli articoli 15, 16, 17 e 101 sono ancora subordinati ad un accordo e pertanto contengono testo segnalato, nella versione inglese, con track changes.

¹ Il presente documento integra il doc. 10325/2/13 REV 2 + COR 1, come pure le modifiche apportate alle definizioni nell'articolo 3, punti (5) e (14).

TITOLO I OBIETTIVI

CAPO I Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le misure finanziarie dell'Unione per attuare:

- a) la politica comune della pesca (PCP),
- b) le misure relative al diritto del mare,
- c) lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne e
- d) la politica marittima integrata (PMI).

Articolo 2

Ambito geografico

Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, esso si applica a interventi effettuati nel territorio dell'Unione.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il paragrafo 2, si applicano le definizioni di cui all'articolo 5 del [regolamento sulla politica comune della pesca]², all'articolo 5 del [regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura], all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e all'articolo 2 del [regolamento recante disposizioni comuni]³.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - (1) "sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE)": una rete di sistemi a struttura decentrata destinati allo scambio di informazioni fra utenti per migliorare la conoscenza della situazione delle attività in mare;
 - (2) "interventi intersettoriali": iniziative che presentano vantaggi reciproci per diversi settori e/o politiche settoriali, secondo quanto previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che non possono essere realizzate interamente tramite misure circoscritte alle rispettive politiche;
 - (3) "sistema di registrazione e comunicazione elettronica" (ERS): un sistema per la registrazione e la comunicazione dei dati secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;
 - (4) "rete europea di dati e osservazioni marine": una rete che integra la pertinente osservazione marina nazionale e i programmi di dati in una risorsa europea comune e accessibile;

² COM(2011) 425 definitivo.

³ COM(2011) 615 definitivo.

- (5) "zona di pesca": una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un lago o comprendente stagni, un fiume o il bacino di un fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o acquacoltura, che è funzionalmente coerente in termini geografici, economici e sociali ed è designata come tale dallo Stato membro;
- (6) "pescatore": qualsiasi persona che esercita attività di pesca commerciale, quali riconosciute dallo Stato membro;
- (7) "politica marittima integrata" (PMI): una politica dell'Unione il cui scopo è di promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare rispetto alle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche nell'Unione nonché ai settori marittimi, mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione internazionale;
- (8) "sorveglianza marittima integrata": un'iniziativa dell'Unione volta a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di sorveglianza dei mari europei tramite lo scambio di informazioni e la collaborazione intersettoriale e internazionale;
- (9) "irregolarità": un'irregolarità quale definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;
- (10) "pesca nelle acque interne": le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri strumenti, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio;
- (11) "gestione integrata delle zone costiere": le strategie e le misure descritte nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio (2002/413/CE), del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa⁴;

⁴ GU L 148 del 6.6.2002.

- (12) "governance marittima integrata": la gestione coordinata di tutte le politiche settoriali dell'Unione europea che hanno un'incidenza sugli oceani, sui mari e sulle regioni costiere;
- (13) "regioni marine" [soppresso];
- (14) "pianificazione dello spazio marittimo": un processo nel quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine per conseguire obiettivi ambientali, economici e sociali;
- (15) "misura": una serie di interventi che contribuiscono a una o più delle priorità dell'Unione;
- (16) "spesa pubblica" [soppresso];
- (17) "strategia del bacino marittimo" [soppresso];
- (18) "pesca costiera artigianale": la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria⁵;
- (19) "navi che operano esclusivamente nelle acque continentali": navi dedite alla pesca commerciale nelle acque continentali e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

⁵ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

TITOLO II

QUADRO GENERALE

CAPO I

Istituzione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definizione dei suoi obiettivi

Articolo 4

Istituzione

È istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Articolo 5

Obiettivi

Il FEAMP contribuisce ai seguenti obiettivi:

- a) promuovere una pesca e un'acquacoltura competitive, redditizie sul piano economico e sostenibili sul piano sociale e ambientale,
- b) favorire l'attuazione della PCP,
- c) promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca,
- d) favorire lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata dell'Unione in modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla politica comune della pesca.

Articolo 6

Priorità dell'Unione

Il FEAMP contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e all'attuazione della CFP. Esso persegue le seguenti priorità dell'Unione in materia di pesca e acquacoltura, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro strategico comune (di seguito: QSC):

- 1) Promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse, compresa l'annessa attività di trasformazione, con particolare riguardo ai seguenti obiettivi specifici:
 - a) riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino,
 - b) tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici,
 - c) potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse,
 - d) promozione di un'acquacoltura che garantisca un livello elevato di tutela ambientale, salute e benessere degli animali, salute e sicurezza pubblica.

- 2) Favorire una pesca e un'acquacoltura, compresa l'annessa attività di trasformazione, innovative, competitive e basate sulle conoscenze con particolare riguardo ai seguenti obiettivi specifici:
 - a) sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze,
 - b) rafforzamento della competitività e della redditività della pesca e delle imprese acquicole, compresa, riguardo alla pesca, la flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro nonché, riguardo all'acquacoltura, le PMI in particolare,
 - c) sviluppo di nuove competenze professionali e apprendimento permanente,
 - d) miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti dell'acquacoltura.

- 3) Favorire l'attuazione della PCP attraverso i seguenti obiettivi specifici:
 - a) apporto di conoscenze scientifiche e la raccolta di dati,
 - b) sostegno al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente.
- 4) Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale tramite i seguenti obiettivi specifici:
 - a) promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale, creazione di posti di lavoro e sostegno alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura,
 - b) diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori dell'economia marittima.
- 5) Favorire l'attuazione della politica marittima integrata.

CAPO II

Gestione concorrente e gestione diretta

Articolo 7

Gestione concorrente e gestione diretta

1. Le misure di cui al titolo V sono finanziate dal FEAMP conformemente al principio della gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e nel rispetto delle norme comuni stabilite dal [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]⁶.
2. Le misure di cui al titolo V sono finanziate dal FEAMP conformemente al principio della gestione diretta.

⁶ GU L, pag.

CAPO III

Principi generali di assistenza nell'ambito della gestione concorrente

Articolo 8

Aiuti di Stato

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato.
2. Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento qualora essi rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 42 del trattato.
3. Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del presente regolamento relativamente ai contributi finanziari di cui al paragrafo 2 sono considerate globalmente sulla base del paragrafo 1.

Articolo 9

Partenariato

In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la Commissione consulta almeno due volte nel corso del periodo di programmazione le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione del sostegno proveniente dal FEAMP.

Articolo 10

Coordinamento

[SOPPRESSO]

Articolo 11

Precondizioni

Al FEAMP si applicano le precondizioni di cui all'allegato III del presente regolamento, ove applicabili. Le precondizioni generali di cui all'allegato IV del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] non si applicano al FEAMP.

CAPO IV

Ammissibilità delle domande e interventi non ammissibili

Articolo 12

Ammissibilità delle domande

1. Le domande presentate dagli operatori non sono ammissibili al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se l'autorità competente dello Stato membro ha accertato che gli operatori interessati:
 - a) hanno commesso una violazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - b) sono associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008;
 - c) hanno commesso gravi violazioni della PCP, individuate come tali in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

2. Le domande presentate da operatori riguardo ai quali l'autorità competente dello Stato membro ha accertato che hanno commesso una frode come definita all'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁷ nell'ambito del FEP o del FEAMP non sono ammissibili al sostegno per un periodo di tempo determinato.
- 2 bis. Se un operatore è indagato per aver commesso una grave violazione ai sensi del paragrafo 1, qualunque pagamento a titolo del FEAMP a suo favore è sospeso. Se è accertato che un operatore ha commesso una seria violazione ai sensi del paragrafo 1, la domanda di tale operatore è considerata inammissibile.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 128, paragrafo 3, che specifichino:
 - a) il periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 2, che deve essere proporzionato alla gravità o alla ripetizione della violazione o dell'inadempienza;
 - b) le date di inizio o fine del periodo di cui al paragrafo 1.
4. Gli Stati membri esigono che gli operatori che presentano una domanda nell'ambito del FEAMP forniscano all'autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante che essi rispettano i criteri elencati al paragrafo 1 e non abbiano commesso frodi nell'ambito del FEP o del FEAMP secondo quanto descritto al paragrafo 2. Preliminarmente all'approvazione dell'intervento, gli Stati membri accertano la veridicità della dichiarazione in base alle informazioni disponibili attraverso il registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili.

⁷ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

Articolo 13

Interventi non ammissibili

Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi seguenti:

- a) interventi che aumentano la capacità di pesca della nave,
- b) la costruzione di nuovi pescherecci o l'importazione di pescherecci,
- c) il disarmo di pescherecci e l'arresto temporaneo delle attività di pesca, salvo diversa specifica disposizione del presente regolamento,
- d) la pesca esplorativa,
- e) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

TITOLO III

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 14

Esecuzione del bilancio

1. Il bilancio dell'Unione assegnato al FEAMP a norma del titolo V è attuato nell'ambito della gestione concorrente conformemente all'articolo 4 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni].
2. Il bilancio dell'Unione assegnato al FEAMP a norma del titolo VI è attuato direttamente dalla Commissione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del [nuovo regolamento finanziario].
3. La Commissione annulla la totalità o una parte degli impegni di bilancio nell'ambito della gestione diretta conformemente al [nuovo regolamento finanziario] e all'articolo 124 del presente regolamento.
4. Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente agli articoli 27 e 50 del [nuovo regolamento finanziario].

Articolo 15

Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente

1. Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 nell'ambito della gestione concorrente, espresse ai prezzi attuali, ammontano a [5 526 562 600 EUR], conformemente alla ripartizione annuale di cui all'allegato II.
2. [4 384 800 000] EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti allo sviluppo sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e delle zone di pesca a norma dei capi I, II, III, IV e VII del titolo V, escluso l'articolo 70.

3. Almeno [482 621 000] EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 78.
4. Almeno [344 609 000] EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all'articolo 79.
5. [192 500 000 EUR] attribuiti a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, non superano annualmente:
 - [xxx EUR] per le Azzorre e Madera;
 - [xxx EUR] per le Isole Canarie;
 - [xxx EUR] per le regioni ultraperiferiche francesi contemplate nell'articolo 349 del TFUE.
6. Al massimo [45 477 000] EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 possono essere attribuiti agli aiuti al magazzinaggio di cui all'articolo 70 nel periodo dal 2014 al 2018 compreso.
7. Un massimo di [76 555 600] EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 è attribuito a misure relative alla politica marittima integrata di cui al capo VIII del titolo V.

Articolo 16

Risorse di bilancio in regime di gestione diretta

Un importo di [870 044 400] EUR del FEAMP è assegnato alle misure in regime di gestione diretta secondo quanto specificato al titolo VI, capi I e II. Tale importo include l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 91.

Articolo 17

Ripartizione finanziaria per la gestione concorrente

1. Le risorse disponibili per gli stanziamenti degli Stati membri di cui all'articolo 15, paragrafi da 2 a 7, per il periodo 2014-2020 quali fissati nella tabella di cui all'allegato II sono determinate sulla base dei seguenti criteri oggettivi:
 - a) Riguardo al titolo V:
 - i) il livello occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura **marina e d'acqua dolce**, compresa l'occupazione nelle relative attività di trasformazione⁸,
 - ii) il livello di produzione nei settori della pesca e dell'acquacoltura **marina e d'acqua dolce**, compresa l'attività di trasformazione e
 - iii) la percentuale della flotta dedita alla pesca costiera artigianale sull'insieme della flotta peschereccia;
 - b) con riguardo agli articoli 78 e 79:
 - i) la portata dei compiti di controllo dello Stato membro interessato approssimata in funzione delle dimensioni della flotta peschereccia nazionale **e della dimensione della zona marina da controllare**, del quantitativo di sbarchi e del valore delle importazioni in provenienza dai paesi terzi;
 - ii) le risorse disponibili in materia di controllo rispetto all'entità dei compiti di controllo dello Stato membro, laddove i mezzi disponibili sono approssimati in funzione del numero di controlli svolti in mare e delle ispezioni sugli sbarchi;
 - iii) la portata dei compiti di raccolta dei dati dello Stato membro interessato, approssimata in funzione delle dimensioni della flotta peschereccia nazionale, del quantitativo degli sbarchi e **della produzione dell'acquacoltura**, del quantitativo di attività di monitoraggio scientifico in mare e del numero di indagini a cui lo Stato membro partecipa e

⁸ [...]

- iv) le risorse disponibili in materia di raccolta dei dati rispetto all'entità dei compiti di raccolta dei dati dello Stato membro, laddove i mezzi disponibili sono approssimati in funzione del numero di osservatori in mare e della quantità di risorse umane e mezzi tecnici necessari ad attuare il programma di campionamento nazionale per la raccolta dei dati;
 - c) con riguardo a tutte le misure, le dotazioni storiche e la fruizione dei fondi ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 nel periodo 2007-2013 e il consumo storico ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio.
2. La Commissione adotta una decisione, per mezzo di un atto di esecuzione, che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Programmazione delle misure finanziate nell'ambito della gestione concorrente

Articolo 18

Preparazione dei programmi operativi

1. Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo unico per l'attuazione delle priorità dell'Unione in materia di pesca e di acquacoltura da cofinanziare tramite il FEAMP.
2. Il programma operativo è redatto dallo Stato membro in stretta collaborazione con i partner di cui all'articolo 5 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni].

3. Per la sezione del programma operativo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera n), la Commissione adotta mediante un atto di esecuzione le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e controllo entro il 31 maggio 2014. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 128, paragrafo 3.

Articolo 19

Principi orientativi per il programma operativo

[SOPPRESSO]

Articolo 20

Contenuti del programma operativo

1. Oltre agli elementi indicati all'articolo 24 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], il programma operativo contiene:
 - b) un'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, di opportunità e di rischi (di seguito: "analisi SWOT") e l'identificazione dei bisogni che il programma intende soddisfare nella zona geografica coperta dal programma;

L'analisi è strutturata intorno alle pertinenti priorità dell'Unione e, se del caso, è coerente con il piano strategico pluriennale per l'acquacoltura di cui all'articolo 43 del [regolamento sulla politica comune della pesca]. Le specifiche esigenze relative all'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi sono determinate trasversalmente alle priorità dell'Unione, in modo da individuare risposte adeguate in questi campi a livello di ciascuna priorità;

- c) una descrizione della strategia ai sensi dell'articolo 24 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], intesa a dimostrare che:
- (i) sono stati fissati obiettivi appropriati per ciascuna priorità dell'Unione prevista dal programma, sulla base degli indicatori comuni di risultato di cui all'articolo 110 e, ove necessario, di indicatori di risultato del programma,
 - (ii) la selezione delle principali misure pertinenti consegue logicamente da ciascuna priorità dell'Unione scelta nel programma tenendo conto delle conclusioni della valutazione ex-ante e dell'analisi di cui alla lettera b). Per quanto riguarda le misure per l'arresto definitivo delle attività di pesca ai sensi dell'articolo 33 ter, tale descrizione comprende gli obiettivi per la riduzione della capacità di pesca in conformità dell'articolo 34 del [regolamento sulla politica comune della pesca]. È altresì inclusa una descrizione del metodo per il calcolo del premio da concedere ai sensi degli articoli 33 bis e 33 ter;
 - (iii) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle priorità dell'Unione contenute nel programma è giustificabile e adeguata a conseguire gli obiettivi stabiliti,
 - (iv) esiste una complementarietà con altri fondi del QSC;
- d) la valutazione delle precondizioni ai fini dell'articolo 11 e dell'allegato III e, ove richiesto, delle azioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni],
- d bis) una descrizione del quadro di riferimento dei risultati ai sensi dell'articolo 19 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni];
- f) una descrizione dei principi per l'adozione dei criteri applicati per la selezione delle zone di pesca a norma del capo III del titolo V;
- g) una descrizione dei principi per la determinazione dei criteri di selezione delle strategie di sviluppo locale a norma del titolo V, capo III;

- i) i bisogni in materia di valutazione e il piano di valutazione di cui all'articolo 49 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. e le azioni da intraprendere per far fronte alle esigenze individuate;
- j) un piano di finanziamento da stabilire tenendo conto degli articoli 18 e 20 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e conformemente alla decisione della Commissione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, comprendente:
 - i) una tabella che fissa il contributo totale del FEAMP stabilito per ciascun anno,
 - ii) una tabella che fissa le risorse del FEAMP e il tasso di cofinanziamento applicabili per gli obiettivi nell'ambito delle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6 e dell'assistenza tecnica. Ove del caso, la suddetta tabella indica separatamente le risorse del FEAMP e i tassi di cofinanziamento applicabili in deroga alla norma generale di cui all'articolo 94, paragrafo 1, per il sostegno di cui all'articolo 70, all'articolo 73, all'articolo 78, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a j), all'articolo 78, paragrafo 2, lettera e) e all'articolo 79;
- l) le modalità di attuazione del programma, segnatamente:
 - i)⁹ la designazione da parte dello Stato membro delle autorità di gestione e di certificazione di cui all'articolo 113 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e, per informazione, una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo;
 - ii) una chiara descrizione dei ruoli rispettivi del FLAG e dell'autorità di gestione con riguardo a tutti i compiti di esecuzione relativi alla strategia,
 - ii) una descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché la composizione generale del comitato di monitoraggio,

⁹ Dichiarazione della Germania sulla designazione delle autorità: la Germania indicherà nel suo programma operativo come intende applicare il contenuto dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera l), punto i) in combinato disposto con l'articolo 113 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], conformemente al proprio sistema costituzionale. La Commissione europea conferma tale posizione.

- iii) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, conformemente all'articolo 120;
- m) un elenco dei partner di cui all'articolo 5 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e i risultati delle consultazioni con i partner stessi;
- n) con riguardo all'obiettivo di migliorare il rispetto delle norme grazie al controllo, di cui all'articolo 6, paragrafo 3 ter, e conformemente all'articolo 18, paragrafo 3:
 - i) un elenco degli organismi preposti al sistema di controllo, ispezione ed esecuzione e una breve descrizione delle relative risorse umane e finanziarie disponibili per il controllo della pesca, l'ispezione e l'esecuzione, le più importanti attrezzature disponibili, in particolare il numero di navi, aeromobili ed elicotteri,
 - ii) gli obiettivi generali delle misure di controllo da attuare servendosi di indicatori comuni da fissare conformemente all'articolo 110;
 - iii) gli obiettivi specifici da conseguire in linea con le priorità dell'Unione di cui all'articolo 6 e una ripartizione indicativa per categoria di spesa per l'intero periodo di programmazione;
- o) con riguardo all'obiettivo della raccolta di dati per la gestione di una pesca sostenibile di cui all'articolo 6, paragrafo 3 bis e all'articolo 18, paragrafo 4, e conformemente al programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio:
 - i) una descrizione delle attività di raccolta dei dati,
 - iii) una descrizione della capacità di svolgere le attività di cui ai punti i) e ii) in modo efficace sotto il profilo amministrativo e finanziario.

Questa sezione del programma operativo è integrata dall'articolo 23.

2. Il programma operativo include i metodi per il calcolo dei costi semplificati di cui all'articolo 57 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno in conformità dell'articolo 97 del presente regolamento, o il metodo per il calcolo delle indennità compensative secondo criteri pertinenti identificati per ciascuna delle attività esercitate a norma dell'articolo 38, paragrafo 1. Se del caso, dovrebbero anche essere incluse informazioni sugli anticipi ai FLAG ai sensi dell'articolo 63.

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 128, paragrafo 3.

Articolo 21

Approvazione del programma operativo

1. Fatto salvo l'articolo 25 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] la Commissione approva il programma operativo mediante un atto di esecuzione.
- 1 bis. A tal fine, la Commissione esamina se le misure di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto ii) possono, alla luce dei pareri scientifici, eliminare in modo efficace l'eccesso di capacità individuato.

Articolo 22

Modifica del programma operativo

1. La Commissione approva la modifica di un programma operativo mediante atti di esecuzione.
2. Al fine di adeguarsi all'evoluzione delle esigenze in materia di controllo, la Commissione può adottare ogni due anni una decisione, mediante un atto di esecuzione, che indichi nei dettagli gli eventuali cambiamenti intervenuti nelle priorità dell'Unione con riguardo alla politica di esecuzione e di controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e i corrispondenti interventi cui deve essere concessa la priorità.

Se necessario, gli Stati membri presentano una modifica del loro programma operativo, tenendo conto delle nuove priorità stabilite nella decisione di cui al primo comma del presente paragrafo,

3. In linea con il principio di proporzionalità, le modifiche dei programmi di cui al paragrafo 2 beneficiano di una procedura semplificata adottata conformemente all'articolo 24.

Articolo 23

Piano di lavoro annuale per la raccolta dei dati

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera o) a decorrere dal 2014 gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano di lavoro annuale, purché non si applichi ancora il piano di lavoro dell'anno precedente, nel qual caso essi ne informano la Commissione. I piani di lavoro annuali contengono una descrizione delle procedure e dei metodi da utilizzare per la raccolta e l'analisi dei dati nonché per valutare l'accuratezza e precisione di questi ultimi.
2. Gli Stati membri trasmettono i piani di lavoro annuali per via elettronica.
3. La Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, il piano di lavoro annuale entro il 31 dicembre di ogni anno, purché la Commissione non sia stata informata del fatto che si applica ancora il piano di lavoro dell'anno precedente.

Articolo 24

Procedure e scadenze

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per:
 - l'approvazione dei programmi operativi;
 - la presentazione e l'approvazione delle proposte di modifica dei programmi operativi, compresa l'entrata in vigore e la frequenza di presentazione durante il periodo di programmazione;
 - la presentazione e l'approvazione delle proposte di modifica di cui all'articolo 22, paragrafo 2;
 - la presentazione dei piani di lavoro annuali per la raccolta dei dati.

2. Le procedure e le scadenze sono semplificate nel caso di modifiche dei programmi operativi riguardanti:
 - a) un trasferimento di fondi tra le priorità dell'Unione che non superi il 20% dell'importo attribuito alla priorità dell'Unione;
 - b) l'introduzione o la revoca di misure o interventi principali, nonché informazioni e indicatori connessi;
 - d) le modifiche di cui all'articolo 22, paragrafo 2, nonché ulteriori modifiche del programma della sezione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera n).
3. Il paragrafo 2 non si applica alle misure di cui agli articoli 33 bis, 33 ter e 39, paragrafo 2.
4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 128, paragrafo 3.

CAPO II

Programmazione delle misure finanziate nell'ambito della gestione diretta

Articolo 25

Programma di lavoro annuale

1. Ai fini dell'applicazione del titolo VI, capi I e II, e dell'articolo 91, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un programma di lavoro annuale conformemente agli obiettivi fissati in tali capitoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 128, paragrafo 3.

2. I programmi di lavoro annuali stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, il metodo di attuazione e l'importo totale delle azioni. Esso contiene inoltre una descrizione delle attività da finanziare, un'indicazione dell'importo concesso a ciascuna attività, un calendario indicativo dell'attuazione nonché informazioni su quest'ultima. Per le sovvenzioni devono includere le priorità, i criteri di valutazione fondamentali e il tasso massimo di cofinanziamento.

TITOLO V

MISURE FINANZIATE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

CAPO I

Sviluppo sostenibile della pesca

Articolo 26

Obiettivi specifici

Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento delle priorità dell'Unione identificate all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

Articolo 27

Condizioni generali

1. Il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 37 o all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento non trasferisce tale peschereccio a un operatore stabilito in un paese terzo al di fuori dell'Unione almeno nei 5 anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'intervento sono recuperate dallo Stato membro proporzionalmente al periodo nel quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

2. Salvo ove espressamente disposto nel presente capo, i costi operativi non sono ammissibili al sostegno.
3. Il contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui agli articoli 33 bis e 33 ter, nonché la sostituzione o l'ammodernamento dei motori principali o ausiliari di cui all'articolo 39 non eccede il più elevato dei due limiti seguenti; 6 milioni di EUR o il 15 % dell'aiuto finanziario dell'Unione assegnato dallo Stato membro alle priorità dell'Unione 1 e 2.
4. L'assistenza finanziaria agli armatori ricevuta ai sensi dell'articolo 33 bis è detratta dai premi concessi agli armatori ai sensi dell'articolo 33 ter per la medesima nave.

Articolo 28

Innovazione

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti della pesca, processi e tecniche, nonché sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati, compreso a livello della trasformazione e della commercializzazione.
2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto che ne convalidi i risultati.
3. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere oggetto di un'adeguata pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all'articolo 120.

Articolo 29

Servizi di consulenza

1. Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e promuovere una pesca sostenibile, il FEAMP può sostenere:
 - a) studi di fattibilità intesi a valutare la validità di progetti;
 - b) prestazioni di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di mercato;
 - c) prestazioni di consulenza professionale sulla sostenibilità ambientale.
2. Gli studi di fattibilità e la consulenza di cui al paragrafo 1 sono forniti da organismi scientifici o tecnici riconosciuti o da entità che forniscono consulenza economica, provvisti delle competenze richieste.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a operatori o organizzazioni di pescatori comprese le organizzazioni di produttori o gli organismi di diritto pubblico.
4. Se il sostegno di cui al paragrafo 1 non supera l'importo di 4000 EUR, il beneficiario può essere selezionato con procedura accelerata.

Articolo 30

Partenariati tra esperti scientifici e pescatori

1. Per favorire il trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori, il FEAMP può sostenere:
 - a) la creazione di una rete costituita da uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di pescatori. Alla rete possono partecipare organismi tecnici;
 - b) le attività svolte da una rete di cui alla lettera a).

2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere attività di raccolta dei dati, studi, progetti pilota, diffusione delle conoscenze, compresi seminari, e buone pratiche.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso a organismi di diritto pubblico, pescatori, organizzazioni di pescatori, FLAG quali definiti all'articolo 62 e organizzazioni non governative.

Articolo 31

Promuovere il capitale umano e il dialogo sociale

1. Al fine di promuovere il capitale umano e il dialogo sociale, il FEAMP può sostenere:
 - a) l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, normativo, tecnico o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, della sicurezza, delle attività nel settore marittimo, dell'innovazione e dell'imprenditoria;
 - b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e migliori pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne;
 - c) la promozione del dialogo sociale a livello nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori e altre parti interessate.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è altresì concesso ai coniugi di pescatori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di pescatori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, all'attività del pescatore autonomo o svolgano compiti complementari come previsto dall'articolo 2, lettera b) della direttiva 2010/41/UE.

Articolo 32

Favorire la diversificazione e la creazione di posti di lavoro

1. Per favorire la diversificazione e la creazione di posti di lavoro al di fuori del settore della pesca, il FEAMP può sostenere:
 - a) l'avviamento di imprese in settori diversi dalla pesca commerciale;
 - b) il riadattamento delle navi adibite alla pesca costiera artigianale per destinarle ad attività diverse dalla pesca commerciale;
 - c) le attività di formazione permanente richieste per l'avviamento di imprese di cui alla lettera a).
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) e lettera c) è concesso ai pescatori:
 - a) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo delle loro nuove attività;
 - b) che posseggono competenze professionali adeguate o le acquisiscono tramite la formazione permanente finanziata a norma del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo.
3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso ai pescatori dediti alla pesca costiera artigianale che posseggono un peschereccio dell'Unione registrato come attivo e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti alla data di presentazione della domanda. La licenza di pesca associata al peschereccio è revocata a titolo definitivo.
4. I beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 non ricevono redditi dalla pesca commerciale nei cinque anni successivi al ricevimento dell'ultima quota di pagamento del sostegno.
5. I costi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera b), sono quelli sostenuti per le modifiche del peschereccio e i costi associati direttamente alla sua riassegnazione.
6. L'importo dell'assistenza finanziaria concessa a norma del paragrafo 1, lettera a) non supera il 50% della dotazione prevista nel piano aziendale per ciascun intervento né l'importo massimo di 100 000 EUR per ciascun beneficiario.

Articolo 32 bis

Nuove forme di reddito

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere investimenti a bordo che contribuiscano alla diversificazione dei redditi dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari diverse dalla pesca, quali servizi ambientali, attività pedagogiche o turismo.
2. Il sostegno a norma del paragrafo 1 è concesso unicamente ai pescatori e solo a condizione che le attività complementari siano estranee alla pesca. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente ai pescatori o ai pescatori proprietari di pescherecci dell'Unione se tali pescherecci hanno svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda.

Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori

1. Il FEAMP può fornire ai giovani pescatori un sostegno per l'avviamento di imprese.
2. Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere concesso unicamente riguardo alla prima acquisizione di un peschereccio:
 - a) la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 24 metri,
 - b) che è attrezzato per la pesca in mare,
 - c) la cui età è compresa tra 5 e 30 anni e
 - d) che appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all'articolo 34 del [regolamento relativo alla politica comune della pesca] ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.
3. Ai fini del presente articolo, per "giovani pescatori" si intendono persone fisiche che intendono acquisire per la prima volta un peschereccio e che, al momento della presentazione della domanda, hanno un'età inferiore a 40 anni ed esercitano l'attività di pescatori da almeno cinque anni o possiedono una formazione professionale equivalente. Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri obiettivi che i giovani pescatori devono soddisfare per poter beneficiare del sostegno previsto dal presente articolo.
4. L'aiuto previsto dal presente articolo non supera il 15% del costo d'acquisizione del peschereccio e non può in ogni caso essere superiore a 50 000 EUR per giovane pescatore.
5. Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari ed evitare discriminazioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in relazione alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del sostegno di cui al presente articolo.

¹⁰ È aggiunto un nuovo considerando così redatto: "- La creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca ad opera di giovani pescatori rappresenta una sfida sul piano finanziario di cui occorre tener conto nell'assegnazione dei finanziamenti tramite il FEAMP e nella scelta dei relativi obiettivi. Si tratta di un aspetto essenziale per la competitività del settore della pesca nell'Unione ed è quindi opportuno istituire un sostegno a favore dei giovani pescatori che iniziano le attività di pesca, onde favorire l'insediamento iniziale dei giovani pescatori. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche promosse da questa misura, è opportuno che il sostegno sia condizionato all'acquisizione delle capacità e competenze necessarie. Il sostegno all'avviamento delle imprese dovrebbe contribuire unicamente all'acquisizione del primo peschereccio."

Articolo 33

Salute e sicurezza

1. Al fine di migliorare le condizioni di lavoro per i pescatori in termini di salute, sicurezza e igiene, il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati ad attrezzature per la sicurezza delle persone, a condizione che tali investimenti vadano al di là degli obblighi imposti dal diritto dell'Unione.
2. Il sostegno è concesso ai pescatori o ai proprietari di pescherecci.
3. Quando l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione. Quando l'intervento consiste in un investimento in attrezzature per la sicurezza delle persone, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di attrezzature e per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di programmazione.

Arresto temporaneo delle attività di pesca

1. Il FEAMP può contribuire al finanziamento delle misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a condizione che:
 - a) in caso di attuazione delle misure di emergenza di cui agli articoli 13 e 13 bis del [regolamento relativo alla politica comune della pesca],
 - b) in caso di mancato rinnovo di accordi di partenariato nel settore della pesca o dei relativi protocolli.
 - c) nel caso in cui l'arresto temporaneo sia previsto nel quadro di un piano di gestione adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1967/06 o di un piano pluriennale adottato ai sensi degli articoli 9 e 11 del regolamento relativo alla politica comune della pesca laddove riduzioni dello sforzo di pesca sono necessarie al fine di realizzare gli obiettivi conformemente all'articolo 2, paragrafi 2 e 4, lettera a) del [regolamento relativo alla politica comune della pesca] in base ai pareri scientifici.
2. Il FEAMP può contribuire al finanziamento delle misure di cui al paragrafo 1 riguardanti l'aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci per una durata massima di 6 mesi per peschereccio, nel corso del periodo dal 2014 al 2020.
3. Il sostegno ai sensi del paragrafo 1 è concesso:
 - a) ai proprietari di pescherecci dell'Unione registrati come in attività e che hanno svolto un'attività di pesca per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda, o
 - b) ai pescatori che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto temporaneo per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda.
4. Tutte le attività di pesca svolte dal peschereccio in questione o dal pescatore interessato sono effettivamente sospese. L'autorità competente si accerta che il peschereccio in questione abbia sospeso ogni attività di pesca durante il periodo interessato dall'arresto temporaneo.

Arresto definitivo delle attività di pesca

1. Il FEAMP può contribuire al finanziamento delle misure per l'arresto definitivo delle attività di pesca solo mediante la demolizione dei pescherecci a condizione che:
 - a) sia incluso nel programma operativo quale stabilito all'articolo 20; e
 - b) l'arresto definitivo sia previsto in quanto strumento del piano d'azione di cui all'articolo 34 del [regolamento relativo alla politica comune della pesca] indicante che il segmento di flotta non è effettivamente equilibrato rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.
2. Il sostegno ai sensi del paragrafo 1 è concesso:
 - a) ai proprietari di pescherecci dell'Unione registrati come attivi e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 60 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda, o
 - b) ai pescatori che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto definitivo per almeno 60 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda.
3. Il pescatore interessato sospende effettivamente tutte le attività di pesca. I beneficiari dell'aiuto forniscono all'autorità nazionale competente la prova dell'effettivo arresto delle attività di pesca. La compensazione è rimborsata pro rata temporis se il pescatore riprende l'attività di pesca entro un periodo inferiore ad un anno dalla data di presentazione della domanda.
4. Gli aiuti pubblici ai sensi del presente articolo possono essere concessi fino al 31 dicembre 2017.

5. Il sostegno a norma del presente articolo è corrisposto solo dopo che la capacità equivalente è stata radiata in modo permanente dallo schedario delle navi da pesca dell'Unione e sono state radiate in modo permanente anche le licenze e le autorizzazioni di pesca. Il beneficiario di tali aiuti non può registrare una nuova nave da pesca entro i cinque anni successivi al ricevimento di tali aiuti.

La diminuzione di capacità si traduce nell'equivalente riduzione permanente della capacità limite del segmento di flotta.

Articolo 34

Sostegno ai sistemi di concessioni di pesca trasferibili della PCP o ai nuovi sistemi che adattano le attività di pesca alle possibilità di pesca

1. Al fine di istituire o modificare sistemi di concessioni di pesca trasferibili ai sensi dell'articolo 27 del [regolamento sulla PCP], il FEAMP può sostenere:
 - a) l'ideazione e lo sviluppo dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per la creazione o il funzionamento di un sistema di concessioni di pesca trasferibili;
 - b) la partecipazione delle parti interessate all'ideazione e allo sviluppo di sistemi di concessioni di pesca trasferibili;
 - c) la sorveglianza e la valutazione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili;
 - d) la gestione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili.

2. Per adattare le attività di pesca alle possibilità di pesca, il FEAMP può sostenere l'ideazione e lo sviluppo di nuovi sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4, del [regolamento sulla PCP].
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo è concesso esclusivamente agli enti pubblici. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d) e al paragrafo 2 del presente articolo è concesso a enti pubblici, persone fisiche o giuridiche o organizzazioni di pescatori, riconosciute dallo Stato membro, comprese organizzazioni di produttori riconosciute che partecipano alla gestione collettiva di concessioni di pesca trasferibili.

Articolo 35

Sostegno all'attuazione delle misure di conservazione nell'ambito della PCP e misure di conservazione connesse alla pesca nell'ambito di NATURA 2000 e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino

1. Per garantire l'efficace applicazione delle misure di conservazione di cui agli articoli 12 e 17 del [regolamento sulla politica comune della pesca], il FEAMP può sostenere:
 - a) l'ideazione, lo sviluppo e il monitoraggio dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per lo sviluppo e l'attuazione di misure di conservazione ai sensi degli articoli 12 e 17 del [regolamento sulla politica comune della pesca];
 - b) la partecipazione delle parti interessate all'ideazione e all'attuazione di misure di conservazione ai sensi degli articoli 12 e 17 del [regolamento relativo alla politica comune della pesca];
2. Il FEAMP può sostenere il ripopolamento diretto di cui al paragrafo 1 solo se è previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione.

Articolo 36

Innovazione connessa alla conservazione delle risorse marine

1. Il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative, comprese tecniche di cattura più efficaci e maggiore selettività degli attrezzi da pesca, che riducano gli impatti delle attività di pesca sull'ambiente o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive.
2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto che ne convalidi i risultati.
3. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere oggetto di un'adeguata pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all'articolo 120.
4. I pescherecci coinvolti nei progetti finanziati a norma del presente articolo non devono superare il 5% delle navi della flotta nazionale o il 5% della stazza lorda nazionale, calcolata al momento della presentazione della domanda. In circostanze debitamente giustificate e su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può, in base a una raccomandazione del CSTEP, approvare progetti che eccedono il limite fissato nel presente paragrafo.
5. Gli interventi che non possono essere qualificati come pesca a fini scientifici ai sensi dell'articolo 33 del regolamento 1224/2009 del Consiglio e che consistono nella sperimentazione di nuovi attrezzi da pesca o nuove tecniche devono essere svolti entro i limiti delle possibilità di pesca concesse allo Stato membro.
6. Le entrate nette generate dalla partecipazione del peschereccio all'intervento sono detratte dalla spesa ammissibile inerente all'intervento conformemente all'articolo 55 del [regolamento recante disposizioni comuni].

7. Per entrate nette ai sensi del presente articolo vanno intesi i redditi dei pescatori dalla prima vendita del pesce catturato o dei molluschi raccolti durante l'introduzione e la sperimentazione delle nuove conoscenze al netto dei costi di vendita, quali le spese per la sala per la vendita all'asta.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione in conformità all'articolo 128, paragrafo 3, condizioni uniformi di identificazione di pesci e molluschi aventi un valore commerciale che sono stati, rispettivamente, catturati e raccolti mediante le tecniche di pesca o gli attrezzi innovativi.

Articolo 37

Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, sostenere l'eliminazione graduale dei rigetti in mare e facilitare la transizione che assicuri uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate almeno al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY) entro il 2015, ove possibile, ed al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock, il FEAMP può sostenere investimenti:
- a) destinati ad attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;
 - b) destinati ad attrezzature che limitano gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino;
 - c) destinati ad attrezzature che riducono le catture indesiderate di stock commerciali o altre catture accessorie;
 - d) a bordo o destinati ad attrezzature riguardanti catture indesiderate da sbarcare conformemente all'articolo 15 del [regolamento sulla politica comune della pesca];
 - e) destinati a proteggere gli attrezzi e le catture da mammiferi e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano prese tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.

2. Il sostegno può essere concesso esclusivamente quando possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1 presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell'Unione o di un'altra normativa nazionale degli Stati membri adottata nel contesto di regionalizzazione di cui al [regolamento sulla PCP].
3. L'aiuto è concesso ai seguenti soggetti:
 - a) proprietari di pescherecci dell'Unione le cui navi sono registrate come in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda;
 - b) pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione per almeno 60 giorni nei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda;
 - c) organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro.

Articolo 38

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini nell'ambito di attività di pesca sostenibili

1. Per proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nel quadro di attività di pesca sostenibili, il FEAMP può sostenere i seguenti interventi:
 - a) la raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare, ad esempio la rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini;
 - b) la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e valutazione scientifiche;
 - c) il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;

- d) la preparazione compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a misure di protezione speciale di cui alla direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari;
- e) la gestione, il ripristino e la sorveglianza dei siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche¹¹, e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici¹², conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio;
- f) la gestione, il ripristino e la sorveglianza delle zone marine protette in vista dell'attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- g) la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione e valutazione scientifiche;
- h) la consapevolezza ambientale che coinvolga i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità marina.

2. Gli interventi a norma del presente articolo sono attuati da organismi di diritto pubblico, organismi scientifici o tecnici, pescatori o organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro o organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o FLAG quali definiti all'articolo 62.

¹¹ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

¹² GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

Mitigazione dei cambiamenti climatici

1. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, il FEAMP può sostenere:
 - a) investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci; investimenti destinati ad attrezzi da pesca sono ammissibili a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
 - b) audit e regimi di efficienza energetica.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari può essere concesso solo a pescherecci che appartengono a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all'articolo 34 del [regolamento relativo alla politica comune della pesca] ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.

Il sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari può essere concesso

- a) a pescherecci adibiti alla pesca costiera artigianale, di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati, a condizione che il nuovo motore abbia una potenza uguale o inferiore a quella del motore sostituito; o
 - b) a pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20% inferiore a quella del motore da sostituire;
- 2 bis. Il sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 è concesso unicamente per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari che siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

- 2 ter. Per i pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, il sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 è concesso unicamente per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardo ai quali la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ed il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.
- 3 bis. Fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 3, il contributo finanziario del FEAMP alle misure di cui al paragrafo 2 riguardo alla sostituzione e all'ammodernamento dei motori non superano la più elevata delle due soglie seguenti: 1,5 milioni di EUR o il 3% dell'aiuto finanziario dell'Unione assegnato dallo Stato membro alle priorità dell'Unione 1 e 2.

Articolo 40

Valore aggiunto e qualità dei prodotti

1. Al fine di migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato il FEAMP può sostenere:
- a) investimenti che valorizzino i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture.
 - b) investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 ter è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda.

Articolo 41

Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca

1. Al fine di migliorare la qualità del prodotto sbarcato, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente o migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca o dei siti di sbarco, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini.
2. Il FEAMP può sostenere investimenti nei porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca volti a facilitare:
 - a) l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture ai sensi dell'articolo 15 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del [regolamento (UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura], nonché la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato.
 - b) il controllo e la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
3. Al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori, il FEAMP può inoltre sostenere gli investimenti finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.
4. Il sostegno non può essere concesso per la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all'asta.

Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca nelle acque interne sull'ambiente, accrescere l'efficienza energetica, accrescere il valore o la qualità del pesce sbarcato o la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti:
 - a) investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature di cui all'articolo 33 e alle condizioni previste in tale articolo;
 - b) investimenti destinati a singole attrezzature di cui all'articolo 37 e alle condizioni previste in tale articolo;
 - c) investimenti a bordo e destinati ad audit e regimi di efficienza energetica di cui all'articolo 39 e alle condizioni previste in tale articolo;
 - d) investimenti destinati ai porti di pesca, ripari e siti di sbarco esistenti di cui all'articolo 41 e alle condizioni previste in tale articolo.
 - e) investimenti che accrescono il valore o la qualità del pesce catturato ai sensi dell'articolo 40 e alle condizioni stabilite in tale articolo.
- 1 bis Il FEAMP può fornire sostegno agli investimenti relativi all'avviamento a favore di giovani pescatori come indicato all'articolo 32 ter ed alle medesime condizioni stabilite in tale articolo, ad eccezione del requisito di cui all'articolo 32 ter, paragrafo 2, lettera b).
2. Ai fini del paragrafo 1:
 - a) i riferimenti a pescherecci fatti negli articoli 33, 37, 39 e 40 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;
 - b) i riferimenti all'ambiente marino fatti nell'articolo 37 devono essere intesi come riferimenti all'ambiente in cui opera il peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne.

3. Al fine di sostenere la diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne, il FEAMP può sostenere la diversificazione tramite il passaggio da attività di pesca nelle acque interne ad altre attività diverse dalla pesca alle condizioni previste all'articolo 32 e all'articolo 32bis del presente regolamento.
4. Ai fini del paragrafo 3, i riferimenti a pescherecci fatti nell'articolo 32 e 32 bis devono essere intesi come riferimenti a pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne.
5. Al fine di stimolare l'innovatività, la competitività e la sostenibilità ambientale della pesca nelle acque interne, il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la promozione di innovazioni alle condizioni di cui agli articoli 28 e 36 del presente regolamento e i servizi di consulenza per la pesca nelle acque interne alle condizioni di cui all'articolo 29 del presente regolamento. Inoltre, il FEAMP può sostenere la creazione di reti fra scienziati e pescatori e la promozione di capitale umano e dialogo sociale alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.
6. Al fine di proteggere e di sviluppare la fauna e la flora acquatiche, il FEAMP può sostenere:
 - a) la gestione, il ripristino e la sorveglianza dei siti NATURA 2000 direttamente interessati da attività di pesca, nonché il recupero delle acque interne in linea con la direttiva 60/2000/UE, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie, fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 1, lettera d);
 - b) la costruzione, l'ammodernamento o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora acquatiche, comprese la preparazione, sorveglianza e valutazione scientifiche.
7. Gli Stati membri provvedono affinché le navi che ricevono un sostegno a norma del presente articolo continuino ad operare esclusivamente nelle acque interne.

CAPO II

Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura

Articolo 43

Obiettivi specifici

Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento delle priorità dell'Unione identificate all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

Articolo 44

Condizioni generali

1. Salvo ove espressamente disposto, il sostegno nell'ambito del presente capo è concesso alle imprese acquicole, inclusi gli imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore, di cui al paragrafo 2.
2. Gli imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore ai fini del presente articolo presentano un piano aziendale e, ove il costo degli investimenti sia superiore a 50 000 EUR, uno studio di fattibilità.
3. Qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Articolo 45

Innovazione

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore dell'acquacoltura, il FEAMP può sostenere progetti volti a:
 - a) sviluppare l'innovazione tecnica o le conoscenze in materia di acquacoltura volte, in particolare, a ridurre l'impatto sull'ambiente, favorire un uso più sostenibile delle risorse, migliorare il benessere degli animali e facilitare l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili;
 - b) sviluppare o immettere sul mercato prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, nuove specie acquicole con un buon potenziale di mercato, processi nuovi o migliorati nonché sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
 - c) esplorare la fattibilità tecnica o economica delle innovazioni, dei prodotti o dei processi.
2. Gli interventi a norma del presente articolo sono svolti da o in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro che ne convalida i risultati.
3. I risultati degli interventi sovvenzionati devono essere oggetto di un'adeguata pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all'articolo 120.

Articolo 46

Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura

1. Il FEAMP può sostenere:
 - a) investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;
 - b) la diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;
 - c) l'ammodernamento delle unità di acquacoltura compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;

- d) miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
 - e) la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente nonché l'uso più efficiente delle risorse;
 - f) investimenti destinati a migliorare la qualità dei prodotti dell'acquacoltura;
 - g) il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o eventuali interventi volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per l'aumento della produzione e/o per l'ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o per la costruzione di nuove imprese acquicole a condizione che lo sviluppo sia coerente con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura.

Articolo 47

Nuove forme di reddito e valore aggiunto

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nel settore dell'acquacoltura, il FEAMP può sostenere investimenti che contribuiscano ai seguenti obiettivi:
- a) valorizzare i prodotti dell'acquacoltura, per esempio sostenendo le imprese acquicole nel provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta principalmente dei propri prodotti;
 - b) diversificare il reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari diverse dall'acquacoltura.

2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso alle imprese acquicole solo a condizione che le attività complementari diverse dall'acquacoltura rappresentino attività acquicole chiave dell'impresa, compresi il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o le attività pedagogiche relative all'acquacoltura.

Articolo 48

Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole

1. Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori, il FEAMP può sostenere i seguenti obiettivi:
 - a) la creazione di servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole;
 - b) la fornitura di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica o economica.
2. I servizi di consulenza di cui al paragrafo 1, lettera b), includono:
 - a) le esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme alla normativa unionale e nazionale in materia di protezione ambientale nonché le esigenze della pianificazione dello spazio marittimo;
 - b) la valutazione dell'impatto ambientale di cui alle direttive 2001/42 e 92/43;
 - c) le esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme alla normativa nazionale e unionale in materia di salute e benessere degli animali acquatici o di salute pubblica;
 - d) le norme in materia di salute e sicurezza basate sulla normativa unionale e nazionale;
 - e) le strategie aziendali e di mercato.
- 2 bis. La consulenza di cui al paragrafo 1, lettera b), è fornita da organismi scientifici o tecnici nonché da entità che forniscono consulenza giuridica o economica provviste delle competenze richieste quali riconosciute da ciascuno Stato membro.

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), è concesso a organismi di diritto pubblico o ad altre entità, selezionati dallo Stato membro per istituire i servizi di consulenza aziendale. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso esclusivamente a PMI o organizzazioni del settore dell'acquacoltura, comprese organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'acquacoltura.
- 3 bis. Se il sostegno non supera l'importo di 4000 EUR, il beneficiario può essere selezionato con procedura accelerata.
4. Il sostegno alle imprese acquicole per servizi di consulenza è concesso solo una volta all'anno per ciascuna categoria di servizi di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad e).

Articolo 49

Promozione del capitale umano e del collegamento in rete

1. Al fine di promuovere il capitale umano e il collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura, il FEAMP può sostenere:
 - a) l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pratiche innovative nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura;
 - b) il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non è concesso alle imprese acquicole di grandi dimensioni, a meno che siano impegnate in attività di condivisione delle conoscenze con PMI.
3. In deroga all'articolo 44 è concesso un sostegno anche alle organizzazioni pubbliche o semipubbliche e ad altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro.

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è altresì concesso ai coniugi di acquacoltori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di acquacoltori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, all'attività dell'acquacoltore autonomo o svolgano compiti complementari come previsto dall'articolo 2, lettera b) della direttiva 2010/41/UE.

Articolo 50

Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura

1. Al fine di contribuire allo sviluppo di siti e infrastrutture legati all'acquacoltura, il FEAMP può sostenere:
- a) l'identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell'acquacoltura, tenendo conto ove del caso dei processi di pianificazione dello spazio marittimo;
 - b) il miglioramento e lo sviluppo delle strutture di sostegno e delle infrastrutture necessarie per accrescere il potenziale dei siti dell'acquacoltura compresi gli investimenti destinati ad azioni di ricomposizione fondiaria, fornitura di energia o gestione delle acque;
 - c) le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE o dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CE al fine di prevenire gravi danni all'acquacoltura.
2. Il sostegno a norma del presente articolo può essere concesso esclusivamente a enti pubblici o enti privati ai quali lo Stato membro ha affidato i compiti succitati.

Articolo 51

Promozione di nuovi acquacoltori

[SOPPRESSO]

Articolo 52

Promozione dell'acquacoltura con un livello elevato di protezione ambientale

[SOPPRESSO]

Articolo 53

Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura biologica o efficiente sotto il profilo energetico, il FEAMP può sostenere:
 - a) la conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e conformemente al regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;
 - b) la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione istituiti dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
2. Il sostegno è concesso esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all'EMAS per un minimo di 3 anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un minimo di cinque anni.
3. Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un massimo di tre anni durante il periodo di conversione dell'impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all'EMAS.

4. In deroga all'articolo 57 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], gli Stati membri calcolano la compensazione sulla base dei dati seguenti:
- a) la perdita di reddito o i costi aggiuntivi sostenuti durante il periodo di transizione dalla produzione convenzionale a quella biologica per gli interventi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e/o
 - b) i costi aggiuntivi risultanti dalla presentazione di domande e dalla preparazione alla partecipazione all'EMAS nel caso di interventi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera b).

Articolo 54

Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura che fornisca servizi ambientali, il FEAMP può sostenere:
 - a) metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - b) il costo direttamente associato alla partecipazione ad azioni di conservazione e di riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la loro supervisione;
 - c) forme di acquacoltura estensiva che consentano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.
2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a) è erogato sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso unicamente ai beneficiari che si impegnano per un minimo di cinque anni al rispetto di requisiti agroambientali che vadano oltre la semplice applicazione del diritto unionale e nazionale. I benefici ambientali dell'intervento sono comprovati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro, a meno che non siano stati riconosciuti in precedenza per quel tipo di intervento specifico.
4. In deroga all'articolo 57 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c) è concesso sotto forma di compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti.
5. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere oggetto di un'adeguata pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all'articolo 120.

Articolo 55

Misure sanitarie

1. Il FEAMP può sostenere la compensazione versata ai molluschicoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento esclusivamente per ragioni di ordine sanitario.
2. Il sostegno può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine e quando:
 - a) si protrae per più di quattro mesi consecutivi o
 - b) la perdita dovuta alla sospensione della raccolta supera il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti.
3. L'indennità può essere concessa per un massimo di dodici mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione.

Articolo 56

Misure relative alla salute e al benessere degli animali

1. Al fine di promuovere la salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, *tra l'altro* in termini di prevenzione e biosicurezza, il FEAMP può sostenere:
 - a) i costi per il controllo e l'eradicazione delle malattie nel settore dell'acquacoltura secondo i termini della decisione 2009/470/CE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario, compreso il costo operativo che deve essere sostenuto per adempiere gli obblighi inerenti a un piano di eradicazione;
 - b) lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di benessere degli animali in acquacoltura;
 - c) studi effettuati con l'obiettivo di una maggiore disponibilità di farmaci veterinari da utilizzare in acquacoltura e un uso adeguato di tali farmaci grazie a studi farmaceutici e alla diffusione e allo scambio di informazioni.
2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c) non può essere concesso per l'acquisto di farmaci veterinari.
3. I risultati degli studi finanziati a norma del paragrafo 1, lettera c), devono essere oggetto di adeguate relazioni e pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all'articolo 120.
4. Il sostegno può essere altresì concesso a organismi di diritto pubblico.

Articolo 57

Assicurazione degli stock acquicoli

1. Al fine di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli il FEAMP può sostenere il contributo a un'assicurazione degli stock acquicoli che copra le perdite dovute ad almeno uno dei seguenti eventi:
 - a) calamità naturali;
 - b) eventi climatici avversi;
 - c) improvvisi cambiamenti della qualità delle acque per i quali l'operatore non è responsabile;
 - d) malattie nel settore acquicolo, mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l'operatore non è responsabile..
2. Il verificarsi di un evento climatico avverso o l'insorgenza di una malattia nel settore acquicolo sono oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato.
3. Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso.
4. Il sostegno è concesso unicamente per contratti assicurativi degli stock acquicoli che coprono le perdite economiche di cui al paragrafo 1 pari a più del 30% del fatturato annuo dell'acquacoltore.

TITOLO V
MISURE FINANZIATE IN REGIME DI GESTIONE
CONCORRENTE

CAPO III
Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

SEZIONE 1
CAMPO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

Articolo 58

Campo di applicazione

Il FEAMP può sostenere lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca sulla base di un approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto all'articolo 28 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni].

Articolo 59

Obiettivi specifici

Il sostegno finanziario di cui al presente capo contribuisce al conseguimento delle priorità dell'Unione identificate all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 4.

Sezione 2

Zone di pesca, partenariati locali e strategie di sviluppo locale

Articolo 60

Zone di pesca

[SOPPRESSO]¹³

Articolo 61

Strategie integrate di sviluppo locale

1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 59 le strategie di sviluppo locale devono:
 - a) potenziare al massimo la partecipazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere e interne;
 - b) garantire che le comunità locali si avvalgano e beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo, costiero e delle acque interne.
2. La strategia deve essere coerente con le possibilità e le esigenze identificate nella zona e con le priorità dell'Unione per il FEAMP. Le strategie possono spaziare da quelle incentrate sulla pesca a strategie più vaste volte alla diversificazione delle zone di pesca. La strategia non deve limitarsi a un semplice insieme di interventi o a una giustapposizione di misure settoriali.

¹³ Trasferito all'art. 3, punto 5 (definizione di "zona di pesca")

Articolo 62

Gruppi di azione locale per la pesca

1. Ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera b), del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] sono designati "gruppi di azione locale per la pesca" (di seguito: "FLAG").
2. I FLAG propongono una strategia integrata di sviluppo locale basata almeno sugli elementi elencati all'articolo 61 e sono responsabili della sua attuazione.
3. I FLAG:
 - a) rispecchiano l'asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile;
 - b) garantiscono una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura.
4. Qualora la strategia di sviluppo locale riceva il sostegno di altri Fondi oltre al FEAMP l'organismo di selezione del FLAG per i progetti sostenuti dal FEAMP soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3.
5. I FLAG possono inoltre svolgere compiti aggiuntivi che vanno oltre le mansioni minime di cui all'articolo 30, paragrafo 3 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] se sono loro delegati dall'autorità di gestione.

SEZIONE 3
INTERVENTI AMMISSIBILI

Articolo 63

Sostegno del FEAMP allo sviluppo locale integrato

1. Gli interventi e i costi ammissibili nell'ambito della presente sezione sono definiti all'articolo 31 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni].
2. I gruppi di azione locale possono chiedere il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma operativo. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico connesso alle spese di gestione e animazione.

Articolo 64

Sostegno preparatorio

[SOPPRESSO]

Articolo 65

Attuazione di strategie di sviluppo locale

1. Il sostegno all'attuazione di strategie di sviluppo locale può essere concesso in relazione ai seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare, creare occupazione e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera della pesca e dell'acquacoltura;
 - b) sostenere la diversificazione, all'interno o all'esterno della pesca commerciale, l'apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca;

- c) migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca, inclusi gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici;
 - d) promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca, in particolare la pesca, l'acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo;
 - e) rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.
2. Il sostegno concesso può includere le misure di cui ai capi I, II e IV del presente titolo, fatta eccezione per gli articoli 69 e 70, purché esistano motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Quando sono concessi finanziamenti per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d'intervento per operazione fissati nei capi I, II e IV del presente titolo.

Articolo 66

Attività di cooperazione

1. Il sostegno di cui all'articolo 31, lettera c), del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] può essere concesso per:
- a) progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale;
 - b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto.

Per "cooperazione interterritoriale" si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro. Per "cooperazione transnazionale" si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri e/o con territori di paesi terzi.

2. Ai fini del presente articolo, oltre che altri FLAG, i partner di un FLAG nel quadro del FEAMP possono essere i membri di un partenariato pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo locale all'interno o all'esterno dell'Unione.

3. Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai FLAG, gli Stati membri adottano un sistema appropriato inteso a facilitare i progetti di cooperazione.
4. Le decisioni amministrative sui progetti di cooperazione sono adottate non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 111, i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.

Articolo 67

Costi di gestione e di animazione

[SOPPRESSO]

CAPO IV

Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione

Articolo 68

Obiettivi specifici

Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento delle priorità dell'Unione identificate all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

Articolo 69

Piani di produzione e di commercializzazione

1. Il FEAMP può sostenere la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32 del regolamento [relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].
2. Le spese connesse ai piani di produzione e di commercializzazione sono ammissibili a un contributo a norma del FEAMP solo previa approvazione, da parte delle autorità competenti di ciascuno Stato membro, della relazione annuale di cui all'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento [relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].
3. Il sostegno concesso per anno a norma del presente articolo non supera il 3% del valore medio annuo della produzione commercializzata di ciascuna organizzazione di produttori nel corso dei tre anni civili precedenti. Per qualsiasi organizzazione di produttori riconosciuta recentemente, il supporto concesso per anno a norma del presente articolo non supera il 3% del valore medio annuo della produzione dei relativi membri immessa sul mercato nel corso dei tre anni civili precedenti.

4. Lo Stato membro interessato può concedere un anticipo pari al 50% del sostegno finanziario previa approvazione del piano di produzione e commercializzazione conformemente all'articolo 32, paragrafo 3 del [regolamento (UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].
5. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori.

Articolo 70

Aiuto al magazzinaggio

1. Il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all'allegato II del regolamento (UE) [relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] a condizione che i prodotti vengano immagazzinati conformemente agli articoli 35 e 36 del regolamento [relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura]:
 - a) l'importo dell'aiuto al magazzinaggio non supera l'importo dei costi tecnici e finanziari dell'azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;
 - b) i quantitativi ammissibili all'aiuto al magazzinaggio non superano il 15% dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall'organizzazione di produttori;
 - c) l'aiuto finanziario concesso per anno non supera le percentuali di seguito indicate del valore medio annuo della produzione dei membri dell'organizzazione di produttori immessa sul mercato nel periodo 2009-2011. Nel caso in cui i membri dell'organizzazione di produttori non abbiano immesso sul mercato alcuna produzione nel periodo 2009-2011, viene preso in considerazione il valore medio annuo della produzione immessa sul mercato nei primi tre anni di produzione dal membro in questione:
 - 1 % nel 2014;
 - 0,8 % nel 2015;

- 0,6 % nel 2016;
 - 0,4% nel 2017;
 - 0,2% nel 2018.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è progressivamente eliminato entro il 2019.
 3. Il sostegno è concesso unicamente una volta che i prodotti siano stati immessi sul mercato per il consumo umano.
 4. Gli Stati membri fissano l'importo dei costi tecnici e finanziari applicabili nei propri territori secondo le seguenti modalità:
 - a) i costi tecnici vengono calcolati ogni anno sulla base dei costi diretti connessi alle azioni richieste per la stabilizzazione e il magazzinaggio;
 - b) i costi finanziari vengono calcolati ogni anno sulla base del tasso di interesse fissato annualmente in ciascuno Stato membro;
 - c) i costi tecnici e finanziari sono resi accessibili al pubblico.
 5. Gli Stati membri svolgono controlli al fine di garantire che i prodotti che beneficiano dell'aiuto al magazzinaggio soddisfino le condizioni di cui al presente articolo. Nel quadro di queste modalità di ispezione, i beneficiari di aiuti al magazzinaggio tengono una contabilità di magazzino per ciascuna categoria di prodotti immagazzinati e in seguito reintrodotti sul mercato per il consumo umano.

Articolo 71

Misure a favore della commercializzazione

1. Il FEAMP può sostenere misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura al fine di:
 - a) creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione II, del regolamento [relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura];
 - b) migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato di:
 - i) specie eccedentarie o sottosfruttate;
 - ii) catture indesiderate sbarcate in conformità all'articolo 15 del [regolamento relativo alla politica comune della pesca] e all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento [relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura];
 - iii) prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull'ambiente o prodotti dell'acquacoltura biologica quali definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica.
 - c) promuovere la qualità e il valore aggiunto facilitando:
 - i) la domanda di registrazione di un determinato prodotto a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
 - ii) la certificazione e la promozione, anche della pesca e dell'acquacoltura sostenibili;
 - d) contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato;

- e) contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura;
 - f) redigere contratti-tipo per le PMI compatibili con la normativa dell'Unione;
 - g) realizzare campagne di promozione regionali, nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e altre campagne di comunicazione volte a migliorare le conoscenze del pubblico sui settori della pesca e dell'acquacoltura.
2. Gli interventi di cui al paragrafo 1 possono includere attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento.
3. Le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera g) non devono essere orientate verso denominazioni commerciali né fare riferimento a zone geografiche o paesi specifici, fatta eccezione per i prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Articolo 72

Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

1. Il FEAMP può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura:
- a) che contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
 - b) volti alla trasformazione di specie eccedentarie e sottosfruttate;
 - c) volti alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;
 - d) volti alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica quali disciplinati dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
 - e) che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.

CAPO V

Compensazione dei costi supplementari gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche

Articolo 73

Regime di compensazione

1. Il FEAMP può sostenere la compensazione per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e delle regioni ultraperiferiche francesi contemplate nell'articolo 349 del TFUE.
2. Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni di cui al paragrafo 1 che fanno parte del proprio territorio, l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare della compensazione.
3. Nello stabilire l'elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, segnatamente della necessità di assicurare che la compensazione sia pienamente conforme alle norme della PCP.
4. Non possono beneficiare della compensazione i prodotti della pesca e dell'acquacoltura:
 - a) catturati da pescherecci di paesi terzi, ad eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell'Unione;
 - b) catturati da pescherecci dell'Unione che non sono registrati in uno dei porti delle regioni elencate al paragrafo 1;
 - c) importati da paesi terzi.
5. Il paragrafo 4, lettera b), del presente articolo non si applica se la capacità esistente dell'industria di trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo della materia prima fornita secondo le norme previste dal presente articolo.

6. La compensazione può essere versata ai seguenti operatori su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo smercio dei prodotti della pesca:
- a) le persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura al fine della loro immissione sul mercato;
 - b) i proprietari o gli armatori di pescherecci registrati nei porti delle regioni di cui al paragrafo 1 e che vi esercitano la loro attività o le associazioni di tali operatori;
 - c) gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione o le loro associazioni.

Articolo 74

Calcolo della compensazione

1. La compensazione è versata agli operatori che svolgono attività nelle regioni considerate e tiene conto dei seguenti fattori:
- a) per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate, e
 - b) qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi supplementari.

Articolo 75

Piano di compensazione

1. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione un piano di compensazione per ogni regione interessata, nel quale figurano l'elenco, i quantitativi e il tipo di operatori di cui all'articolo 73, il livello di compensazione di cui all'articolo 74 nonché l'autorità competente ai sensi dell'articolo 99.
2. Gli Stati membri possono modificare il contenuto del piano di compensazione di cui al paragrafo 1. Le modifiche sono presentate alla Commissione.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 128, paragrafo 3, al fine di appurare per regione:

- l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ammissibili;
- i quantitativi di tali prodotti che possono fruire della compensazione (tenendo conto dei requisiti e delle restrizioni di cui all'articolo 73);
- il livello di compensazione con il metodo di calcolo (compreso il calcolo dei costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate);
- il tipo di operatori (a norma dell'articolo 73, paragrafo 6).

CAPO VI

Misure di accompagnamento della politica comune della pesca in regime di gestione concorrente

Articolo 76

Ambito geografico

In deroga all'articolo 2 del presente regolamento, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori dal territorio dell'Unione europea.

Articolo 77

Obiettivi specifici

Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento delle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Controllo ed esecuzione

1. Il FEAMP può sostenere l'attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 46 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.¹⁴

2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
 - a) acquisto e/o sviluppo di tecnologie, compresi hardware e software, sistemi di rilevamento delle navi (VDS), sistemi TVCC e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l'analisi, la gestione dei rischi, la presentazione (siti web connessi al controllo) e lo scambio dei dati relativi alla pesca e lo sviluppo di metodi di campionamento di tali dati, nonché l'interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati;

 - b) sviluppo, acquisto e installazione dei componenti, compresi hardware e software, necessari ai fini della trasmissione dei dati dagli operatori del settore della pesca e del commercio dei prodotti ittici alle competenti autorità degli Stati membri e dell'UE, compresi i componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS), i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e i sistemi di identificazione automatica (AIS) utilizzati a fini di controllo;

 - c) sviluppo, acquisto e installazione dei componenti, compresi hardware e software, necessari per garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

 - d) attuazione di programmi finalizzati allo scambio e all'analisi dei dati tra gli Stati membri;

¹⁴ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

- e) ammodernamento e acquisto di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per attività di controllo della pesca per almeno il 60% del tempo complessivo di utilizzazione delle attrezzature calcolato su base annuale;
 - f) acquisto di altri mezzi di controllo, in particolare dispositivi di misurazione della potenza motrice e strumenti di pesatura;
 - g) sviluppo di sistemi di controllo innovativi e attuazione di progetti pilota connessi al controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda l'analisi del DNA dei pesci e lo sviluppo di siti web dedicati al controllo;
 - h) programmi di formazione e di scambio, anche tra Stati membri, di personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca;
 - i) analisi costi/benefici, valutazione degli audit effettuati e delle spese sostenute dalle autorità competenti nell'ambito delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza;
 - j) iniziative varie, tra cui seminari e sussidi mediati, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e di applicare le norme della PCP;
 - k) costi operativi sostenuti per l'effettuazione di controlli più severi per stock soggetti a programmi specifici di controllo e di ispezione istituiti conformemente all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
3. Le misure di cui al paragrafo 2, lettere h), i) e j), del presente articolo possono beneficiare del sostegno unicamente se realizzate nell'ambito di attività di controllo effettuate da un organismo pubblico.
4. Per le misure di cui al paragrafo 2, lettere d) e h), gli Stati membri interessati designano l'autorità di gestione responsabile del progetto.

Articolo 79

Raccolta di dati

1. Il FEAMP sostiene le attività di raccolta, gestione e utilizzo di dati primari biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del [regolamento sulla politica comune della pesca] e specificate nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio.
2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
 - a) raccolta, gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP;
 - b) programmi di campionamento nazionali e transnazionali pluriennali;
 - c) sorveglianza in mare delle attività di pesca commerciale e ricreativa, compreso il monitoraggio delle catture accessorie di organismi marini quali mammiferi marini e uccelli;
 - d) campagne di ricerca in mare;
 - e) partecipazione di rappresentanti degli Stati membri a riunioni di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, del [regolamento sulla politica comune della pesca], a riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l'UE è parte contraente o osservatore o a riunioni degli organismi internazionali incaricati di formulare pareri scientifici;
 - f) miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati e realizzazione di studi pilota intesi a migliorare gli attuali sistemi di raccolta e gestione dei dati.

CAPO VII

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

Articolo 79 bis

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Il FEAMP può sostenere, su iniziativa di uno Stato membro e limitatamente a un massimale pari al 6% dell'ammontare complessivo del programma operativo:
 - a) le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni];
 - b) l'istituzione di reti nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacità e lo scambio di buone pratiche e sostenere la cooperazione tra gruppi di azione locale nel settore della pesca.
2. In via eccezionale e in circostanze debitamente giustificate¹⁵, il massimale di cui al paragrafo 1 può essere superato.

¹⁵ La presidenza suggerisce di aggiungere la seguente frase al considerando 84: "Pur essendo opportuno stabilire una percentuale massima dell'ammontare complessivo del programma operativo che può essere spesa per assistenza tecnica, tale massimale può essere superato per i programmi operativi aventi una dotazione notevolmente inferiore alla media e in altre circostanze eccezionali debitamente giustificate."

CAPO VIII

Misure riguardanti la politica marittima integrata finanziata in regime di gestione concorrente

Articolo 79 ter

Obiettivi specifici

1. Le misure previste dal presente capo sostengono lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata, incluse:
 - a) la sorveglianza marittima integrata ed in particolare lo sviluppo del sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) per la sorveglianza del settore marittimo dell'UE;
 - b) la promozione della protezione dell'ambiente marino, segnatamente della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti Natura 2000, al di là di quanto stabilito dall'articolo 35, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere, e definisce ulteriormente i limiti di sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, in particolare nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia dell'ambiente marino.
2. Qualsiasi modifica del programma operativo non determina un aumento della dotazione finanziaria complessiva di cui all'articolo 15, paragrafo 7.

Operazioni ammissibili

1. Il FEAMP può sostenere interventi volti a conseguire gli obiettivi definiti all'articolo 79 ter, quali:
 - a) azioni che consentono di contribuire al conseguimento degli obiettivi della sorveglianza marittima integrata ed in particolare alla realizzazione degli obiettivi del CISE;
 - b) la protezione dell'ambiente marino, segnatamente della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti Natura 2000, in linea con gli obblighi stabiliti dalle direttive 92/43 e 2009/14;
 - c) il miglioramento delle conoscenze sullo stato dell'ambiente marino ai fini della messa a punto dei programmi di monitoraggio e dei programmi di misure previste dalla direttiva quadro sulla strategia marittima in linea con gli obblighi stabilita dalla presente direttiva.

2. Le retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali non sono considerate tra i costi operativi ammissibili.

TITOLO VI

MISURE FINANZIATE IN REGIME DI GESTIONE

DIRETTA

CAPO I

Politica marittima integrata

Articolo 80

Ambito geografico

In deroga all'articolo 2 del presente regolamento, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori dal territorio dell'Unione europea.

Articolo 81

Ambito di applicazione e obiettivi

Il sostegno previsto nel seguente capo contribuisce all'ulteriore sviluppo e attuazione della politica marittima integrata dell'Unione. Il documento:

- a) promuove lo sviluppo e l'attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri, segnatamente:
 - i) promovendo azioni volte a incoraggiare gli Stati membri e le loro regioni a sviluppare, introdurre ed attuare una governance marittima integrata;
 - ii) promovendo il dialogo e la cooperazione con e tra gli Stati membri e le parti interessate su questioni marine e marittime, anche attraverso lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate relative ai bacini marittimi, tenendo conto di un approccio equilibrato in tutti i bacini marittimi e delle specificità dei bacini e dei sottobacini marittimi, nonché di pertinenti strategie macroregionali, ove applicabile;

- iii) promovendo piattaforme e reti di cooperazione intersettoriale con la partecipazione di rappresentanti delle autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, dell'industria, compreso il turismo, dei responsabili della ricerca, dei cittadini, delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali;
 - iv) promovendo lo scambio delle migliori pratiche e il dialogo a livello internazionale, in particolare del dialogo bilaterale con paesi terzi, tenendo presenti la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e le vigenti convenzioni internazionali in materia basate sull'UNCLOS, fatti salvi eventuali altri accordi esistenti tra l'UE e i paesi terzi considerati. Tale dialogo comprende, se del caso, una proficua discussione sulla ratifica e l'applicazione dell'UNCLOS;
 - v) dando maggiore visibilità e sensibilizzando le autorità pubbliche, il settore privato e il pubblico a un approccio integrato agli affari marittimi;
- b) contribuisce allo sviluppo di iniziative intersettoriali a reciproco vantaggio di vari settori marittimi e/o politiche settoriali, tenendo conto e muovendo dagli strumenti e dalle iniziative esistenti, quali¹⁶:
- i) la sorveglianza marittima integrata, al fine di rafforzare l'utilizzo sicuro e sostenibile dello spazio marittimo in particolare attraverso una maggiore efficienza ed efficacia, grazie allo scambio di informazioni tra i vari settori e paesi, tenendo conto dei sistemi e meccanismi di cooperazione attuali e futuri;
 - ii) la pianificazione dello spazio marittimo e processi di gestione integrata delle zone costiere,

¹⁶ È aggiunto un nuovo considerando così redatto: "Alla luce dell'esperienza del CISE, gli interventi e meccanismi miranti a una migliore cooperazione tra Stati membri può includere la cooperazione transfrontaliera e transettoriale tra le funzionalità marittime, per esempio attività nell'ambito del forum per le funzioni esercitate dalle guardie costiere, per promuovere, nell'ambito della pertinente legislazione vigente nell'UE, lo scambio di esperienze e migliori pratiche, allo scopo di conseguire efficienza e coerenza".

- iii) il graduale sviluppo di una base completa di dati e conoscenze oceanografiche, di elevata qualità e accessibile al pubblico, che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati e conoscenze tra vari gruppi di utilizzatori, evitando in tal modo la duplicazione degli sforzi; a tal fine, sono utilizzati al meglio i programmi esistenti dell'Unione e degli Stati membri;
- c) favorisce una crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi nonché nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche dell'Unione, in sinergia con le attività già esistenti a livello settoriale e nazionale;
- d) promuove la protezione dell'ambiente marino, segnatamente della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti Natura 2000, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere, e definisce ulteriormente i limiti di sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, in particolare nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia dell'ambiente marino.

Articolo 82

Interventi ammissibili

1. Il FEAMP può sostenere interventi volti a conseguire gli obiettivi definiti all'articolo 81, quali:
 - a) studi;
 - b) progetti, compresi progetti pilota e progetti di cooperazione;
 - c) conferenze, seminari, forum e gruppi di lavoro;
 - d) informazione del pubblico e condivisione di migliori pratiche, campagne di sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione quali campagne pubblicitarie ed eventi, sviluppo e aggiornamento di siti web, piattaforme di parti interessate;
 - e) scambio di migliori pratiche, attività di coordinamento tra cui reti per la condivisione delle informazioni e sostegno allo sviluppo di strategie relative ai bacini marittimi;
 - f) raccolta, condivisione, sorveglianza, visualizzazione e accesso pubblico per quanto riguarda i dati, migliori pratiche e banche dati, anche per la protezione dell'ambiente marino nell'ambito di programmi e misure di monitoraggio.

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo specifico di realizzare interventi transfrontalieri e intersettoriali, previsto all'articolo 81, lettera b), il FEAMP può sostenere:
- a) lo sviluppo e l'applicazione di strumenti tecnici per la sorveglianza marittima integrata, in particolare per sostenere lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di un sistema decentrato per lo scambio di informazioni nel settore marittimo (CISE), al fine di promuovere lo scambio di informazioni in materia di sorveglianza intersettoriale e transfrontaliera che colleghi fra loro tutte le comunità di utilizzatori, tenendo conto dei pertinenti sviluppi delle politiche settoriali di sorveglianza e contribuendo, ove del caso, alla loro necessaria evoluzione;
 - b) attività di coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri volte a favorire la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, comprese le spese riguardanti sistemi e attività di condivisione dei dati e di monitoraggio, attività di valutazione, la creazione e la gestione di reti di esperti e la creazione di un programma volto a rafforzare la capacità degli Stati membri di attuare una pianificazione dello spazio marittimo;
 - c) gli strumenti tecnici per la creazione e la gestione di una rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino volta a facilitare la raccolta, l'acquisizione, l'assemblaggio, il controllo di qualità, il riutilizzo e la divulgazione delle conoscenze e dei dati marini grazie alla cooperazione tra le istituzioni degli Stati membri partecipanti alla rete.

CAPO II

Misure di accompagnamento della politica comune della pesca e della politica marittima integrata in regime di gestione diretta

Articolo 83

Ambito geografico

In deroga all'articolo 2 del presente regolamento, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori dal territorio dell'Unione europea.

Articolo 84

Obiettivi specifici

Le misure previste nel presente capo agevolano l'attuazione della PCP e della PMI in particolare per quanto riguarda:

- a) la consulenza scientifica nell'ambito della PCP;
- b) le misure specifiche di controllo ed esecuzione nell'ambito della PCP;
- c) i contributi volontari ad organizzazioni internazionali;
- d) i consigli consultivi;
- e) le informazioni sul mercato;
- f) le attività di comunicazione della politica comune della pesca e della politica marittima integrata.

Articolo 85

Consulenza e conoscenze scientifiche

1. Il FEAMP può sostenere la prestazione di servizi scientifici, in particolare progetti di ricerca applicata direttamente connessi alla formulazione di consulenze e pareri scientifici, a supporto di un processo decisionale corretto ed efficiente nell'ambito della PCP.

2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
- a) studi e progetti pilota necessari per l'attuazione e lo sviluppo della PCP, in particolare su tipi alternativi di tecniche sostenibili di gestione della pesca;
 - b) elaborazione e prestazione di consulenze e pareri scientifici da parte di organismi scientifici, compresi gli organismi consultivi internazionali incaricati della valutazione degli stock, e da parte di esperti e istituti di ricerca;
 - c) partecipazione di esperti alle riunioni dedicate a questioni tecniche e scientifiche e ai gruppi di esperti quali il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché agli organi consultivi internazionali e alle riunioni in cui è chiesto il contributo di esperti di pesca;
 - d) spese sostenute dalla Commissione per servizi connessi alla raccolta, alla gestione e all'utilizzo dei dati, all'organizzazione e alla gestione di riunioni di esperti di pesca e alla gestione dei programmi di lavoro annuali con riguardo alle competenze tecnico-scientifiche in materia di pesca, al trattamento delle chiamate di dati e delle serie di dati nonché ai lavori preparatori per l'elaborazione di consulenze e pareri scientifici;
 - e) attività di cooperazione tra gli Stati membri nel settore della raccolta dei dati, compresa la creazione e la gestione di banche dati regionalizzate per la conservazione, la gestione e l'utilizzo di dati destinati ad agevolare la cooperazione regionale e a migliorare le attività di raccolta e gestione dei dati nonché la consulenza scientifica a supporto della gestione della pesca.

Articolo 86

Controllo ed esecuzione

1. Il FEAMP può sostenere l'attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 46 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
 - a) acquisto congiunto, da parte di più Stati membri appartenenti alla stessa zona geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per attività di controllo della pesca per almeno il 60% del tempo complessivo, calcolato su base annuale;
 - b) spese connesse alla valutazione e allo sviluppo di nuove tecnologie di controllo;
 - c) tutte le spese operative connesse alla verifica, ad opera di ispettori della Commissione, del rispetto della PCP da parte degli Stati membri, in particolare missioni ispettive, attrezzature di sicurezza, formazione degli ispettori, organizzazione di riunioni e partecipazione alle medesime, nonché locazione o acquisto, da parte della Commissione, di mezzi di ispezione secondo quanto specificato nel titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009.
3. Per la misura di cui al paragrafo 2, lettera a), soltanto uno degli Stati membri interessati è designato come organismo pagatore.

Articolo 87

Contributi volontari alle organizzazioni internazionali

Il FEAMP può sostenere i seguenti tipi di interventi nel settore delle relazioni internazionali:

- a) contributi volontari versati alle organizzazioni delle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali che si occupano di diritto del mare;

- b) contributi finanziari volontari per lavori preparatori a nuove organizzazioni internazionali o a trattati internazionali che rivestono interesse per l'Unione europea;
- c) contributi finanziari volontari a programmi o lavori svolti da organizzazioni internazionali, che rivestono particolare interesse per l'Unione;
- d) contributi finanziari ad attività (comprese riunioni di lavoro, informali o straordinarie delle parti contraenti) intese a sostenere gli interessi dell'Unione europea in seno alle organizzazioni internazionali e a rafforzare la cooperazione con gli altri membri di tali organizzazioni. In questo contesto, le spese per la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi a negoziati e riunioni presso organizzazioni e consessi internazionali sono a carico del FEAMP quando la presenza di tali persone è necessaria per gli interessi dell'Unione europea.

Articolo 88

Consigli consultivi

1. Il FEAMP può sostenere le spese di funzionamento dei consigli consultivi istituiti dall'articolo **52** del [regolamento sulla politica comune della pesca].
2. Un consiglio consultivo dotato di personalità giuridica può presentare domanda di sostegno dell'Unione in quanto organismo che persegue un obiettivo di interesse europeo generale.

Articolo 89

Informazioni sul mercato

Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in conformità dell'articolo 49 del [regolamento (UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

Articolo 90

**Attività di comunicazione della politica comune della pesca e della politica marittima
integrata**

Il FEAMP può sostenere:

1. i costi connessi ad attività di comunicazione e informazione nell'ambito della politica comune della pesca e della politica marittima integrata, quali in particolare:
 - a) i costi per la produzione, traduzione e divulgazione di materiale confacente alle particolari esigenze dei vari gruppi interessati (materiale stampato, audiovisivo ed elettronico);
 - b) i costi per la preparazione e l'organizzazione di manifestazioni e riunioni destinate ad informare i vari gruppi interessati dalla politica comune della pesca e dalla politica marittima integrata e a raccoglierne i pareri;
2. le spese di viaggio e alloggio di esperti e rappresentanti dei gruppi di interesse invitati dalla Commissione a partecipare alle riunioni;
3. i costi relativi alla comunicazione delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

CAPO III

Assistenza tecnica

Articolo 91

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Il FEAMP può sostenere, su iniziativa della Commissione e limitatamente a un massimale pari all'1,1% della propria dotazione:

- a) le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] per l'attuazione del presente regolamento;
- b) la preparazione, sorveglianza e valutazione di accordi di pesca sostenibili e la partecipazione dell'Unione ad organizzazioni regionali di gestione della pesca; le misure in questione sono studi, riunioni, interventi di esperti, spese per l'assunzione di personale avventizio, attività di informazione ed altre spese eventualmente sostenute dalla Commissione nell'ambito dell'amministrazione, della scienza o dell'assistenza tecnica;
- c) l'istituzione di una rete europea di gruppi di azione locale nel settore della pesca volta a favorire la creazione di capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e migliori pratiche e sostenere la cooperazione fra i partenariati locali. Tale rete collabora con gli organismi incaricati della messa in rete e dell'assistenza tecnica per lo sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEAMP, relativamente alle rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale.

Articolo 92

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

[spostato all'articolo 79 bis]

Articolo 94

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

[Spostato al TITOLO VII, CAPO II]

TITOLO VII

ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 93

Campo d'applicazione

Il presente titolo si applica alle misure finanziate in regime di gestione concorrente ai sensi del titolo V.

CAPO II

Meccanismo di attuazione

Articolo 94

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1. La decisione della Commissione recante approvazione del programma operativo stabilisce l'importo massimo della partecipazione del FEAMP a favore di detto programma.
2. La partecipazione del FEAMP è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.

Il programma operativo stabilisce il tasso di partecipazione del FEAMP a ciascuno degli obiettivi definiti nell'ambito delle priorità dell'Unione per il FEAMP ai sensi dell'articolo 6. Il tasso massimo di partecipazione del FEAMP ammonta al 75% della spesa pubblica ammissibile.

Il tasso minimo di partecipazione del FEAMP è pari al 20%.

3. In deroga al paragrafo 2, la partecipazione del FEAMP è pari:
- a) al 100% della spesa pubblica ammissibile per il sostegno nell'ambito dell'aiuto al magazzinaggio di cui all'articolo 70;
 - b) al 100% della spesa pubblica ammissibile per il regime di compensazione di cui all'articolo 73;
 - c) al 50% della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui agli articoli 33 bis, 33 ter, 39, paragrafo 2 e 78, paragrafo 2, lettera e);
 - d) all'80% della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 78, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a j);
 - e) al 65% della spesa ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 79.
 - f) al 75 % della spesa ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 79 ter.
4. In deroga al paragrafo 2, il tasso massimo di partecipazione del FEAMP applicabile per gli obiettivi definiti nell'ambito delle priorità dell'Unione è maggiorato di dieci punti percentuali quando l'insieme delle priorità dell'Unione definite all'articolo 6, paragrafo 4, è attuato mediante iniziative di sviluppo locale realizzate da attori locali.

Intensità dell'aiuto pubblico

1. Gli Stati membri possono applicare un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% della spesa totale ammissibile dell'intervento.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa pubblica ammissibile dell'intervento quando:
 - a) il beneficiario è un organismo di diritto pubblico;
 - b) l'intervento è connesso all'aiuto al magazzinaggio di cui all'articolo 70;
 - c) l'intervento è connesso al regime di compensazione di cui all'articolo 73;
 - d) l'intervento è connesso alla raccolta dati di cui all'articolo 79.
 - e) l'operazione è connessa ai premi ai sensi dell'articolo 33 bis o 33 ter, nonché alle compensazioni ai sensi dell'articolo 53, 54 o 55.
 - f) l'operazione è correlata alle misure nel quadro della politica marittima integrata di cui all'articolo 79 ter.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II e IV e soddisfa tutti i criteri seguenti:
 - a) interesse collettivo; e
 - b) pubblico accesso ai risultati dell'operazione conformemente all'articolo 120.

3 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri applicano un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capo III, e soddisfa uno dei criteri seguenti:

- a) interesse collettivo;
- b) beneficiario collettivo;
- c) accesso pubblico ai risultati dell'intervento;
- d) elementi innovativi del progetto a livello locale.

4. In deroga al paragrafo 1, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico figuranti nell'allegato I.

5. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 128, paragrafo 3, le modalità in base alle quali si applicano le varie percentuali dell'intensità dell'aiuto pubblico nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui all'allegato I.

Articolo 96

Spesa ammissibile

[SOPPRESSO]

Articolo 97

Calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno

Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile.

Articolo 98

Stabilità dei criteri di ammissibilità dell'intervento

[SOPPRESSO]

CAPO III

Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 99

Autorità di gestione

1. In aggiunta alle disposizioni generali definite all'articolo 114 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] l'autorità di gestione provvede:
 - a) a comunicare annualmente entro il 31 marzo alla Commissione i dati cumulativi pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento sino alla fine del precedente anno civile, tra cui le caratteristiche salienti del beneficiario e dell'intervento stesso.
 - b) a dare pubblicità al programma informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative, comprese quelle operanti in campo ambientale, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
 - c) a dare pubblicità al programma informando i beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla presentazione dei dati di cui al paragrafo 1, lettera a), conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 128, paragrafo 3.

CAPO IV

Controllo da parte degli Stati membri

Articolo 100

Rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri

1. Oltre alle rettifiche finanziarie di cui all'articolo 135 del regolamento recante disposizioni comuni, gli Stati membri procedono a rettifiche finanziarie in caso di violazioni gravi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c) che si verificano durante l'intero periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento.
2. Ai fini delle rettifiche finanziarie che sono applicabili alle spese e direttamente connesse a una violazione grave delle norme della PCP di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), gli Stati membri stabiliscono l'entità delle rettifiche finanziarie, che sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione alla violazione grave da parte del beneficiario, al vantaggio economico che deriva dalla violazione grave o all'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario.

CAPO V

Controllo da parte della Commissione

SEZIONE 1

INTERRUZIONE E SOSPENSIONE

Articolo 101

Interruzione dei termini di pagamento

1. In aggiunta ai criteri di interruzione elencati all'articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) a c) del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], **la Commissione, mediante un atto di esecuzione**, può **decidere di** interrompere i termini di pagamento di una richiesta pagamento intermedio **qualora**:
- a) *vi siano prove di inadempienza grave degli obblighi imposti dalla politica comune della pesca; o*
 - b) **l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza di informazioni affidabili¹⁷ che fanno presumere un caso di inadempienza grave degli obblighi spettanti a uno Stato membro nell'ambito della politica comune della pesca,**

se l'inadempienza grave è tale da incidere sulle spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa per le quali è chiesto il pagamento intermedio¹⁸.

La Commissione può decidere di interrompere i termini di pagamento solo dopo aver dato allo Stato membro l'opportunità di presentare osservazioni entro un periodo ragionevole.

¹⁷ [...]
¹⁸ [...]

2. ¹⁹

2. **L'interruzione della totalità o di una parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla ripetizione della sospetta inadempienza²⁰ e tiene in considerazione la misura in cui l'efficacia²¹ delle misure finanziate è compromessa o è probabile che sia compromessa. Tale percentuale è fissata tenendo conto anche della parte relativa delle attività di pesca o delle attività correlate interessate da tale inadempienza, nell'ambito delle misure che beneficiano dell'aiuto finanziario di cui al paragrafo 1, ed è limitata da detta parte relativa²².**

Articolo 102

Sospensione dei pagamenti

1. In aggiunta ai criteri di interruzione di cui all'articolo 134, paragrafo 1 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la Commissione, mediante un atto di esecuzione, può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi relativi al programma operativo qualora:
 - a) la misura finanziata è compromessa o è probabile che sia compromessa dalla mancata osservanza delle norme della PCP, in particolare in materia di conservazione e gestione delle risorse della pesca, adeguamento della flotta e controllo delle attività di pesca; e
 - b) la mancata osservanza è direttamente imputabile allo Stato membro interessato; e

¹⁹ [...]
²⁰ [...]
²¹ [...]
²² [...]

- c) la mancata osservanza può costituire una grave minaccia per la conservazione delle risorse marine vive o per il corretto funzionamento del regime unionale di controllo e di esecuzione delle norme della politica comune della pesca; e
- d) se la Commissione, alla luce delle informazioni disponibili e, se del caso, dopo aver esaminato le spiegazioni fornite dallo Stato membro, conclude che esso non ha adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 101.

1 bis Prima di decidere la sospensione di cui al paragrafo 1, la Commissione informa per iscritto lo Stato membro interessato dell'intenzione di adottare siffatta decisione. La decisione di sospensione espone i pertinenti elementi di fatto e di diritto, contiene la valutazione della Commissione riguardo alle condizioni di cui al paragrafo 1 e stabilisce la parte dei pagamenti da sospendere.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si può ritenere che una misura è compromessa o è probabile che sia compromessa solo qualora sussista un effettivo legame economico tra l'oggetto della mancata osservanza e la misura cui si riferisce il pagamento sospeso.

3. Senza pregiudizio di altri casi contemplati dal paragrafo 1, e fatto salvo il paragrafo 2, la condizione per la sospensione prevista al paragrafo 1, lettere da a) a c) è sempre considerata soddisfatta nei seguenti casi:

- lo Stato membro non ha elaborato la relazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a) del [regolamento relativo alla politica comune della pesca] relativamente all'adeguamento e alla gestione della capacità di pesca ovvero non ha attuato il piano d'azione di cui all'articolo 34, paragrafo 2 di detto regolamento. Le misure interessate sono quelle previste agli articoli [33 e 39] e qualsiasi sospensione è limitata alle misure relative al segmento o ai segmenti di flotta interessati.

- lo Stato membro non ha raccolto e/o fornito dati tempestivamente a un utente finale, come previsto all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 199/2008 ("regolamento sulla raccolta dei dati"). Le misure interessate sono quelle previste all'articolo 79.
4. La totalità o le parti dell'aiuto finanziario dell'Unione al pagamento intermedio dello Stato membro eventualmente sospese sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza e tengono conto del grado in cui la misura finanziata è compromessa o è probabile che sia compromessa. La percentuale è fissata tenendo conto anche della parte relativa delle attività di pesca o delle attività correlate interessate da tale inadempienza, nell'ambito delle misure che beneficiano dell'aiuto finanziario di cui al paragrafo 1, ed è limitata da detta parte relativa.

Articolo 103

Poteri della Commissione

[SOPPRESSO]

SEZIONE 2

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RETTIFICHE FINANZIARIE

Articolo 104

Accesso all'informazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per l'applicazione degli atti dell'Unione inerenti alla politica comune della pesca, nella misura in cui questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAMP.

Articolo 105

Riservatezza

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate o ottenute nell'ambito delle attività di controllo in loco o liquidazione dei conti realizzate in applicazione del presente regolamento.

A tali informazioni si applicano i principi di cui all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità²³.

²³ GU L 292 del 15.11.96, pag. 2.

Rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione

1. Oltre ai casi contemplati dall'articolo 20, paragrafo 4, dall'articolo 77 e dall'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento [recante disposizioni comuni], la Commissione, mediante atti di esecuzione, procede a rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del contributo dell'Unione a un programma operativo qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:
 - a) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono inficiate da una violazione grave delle norme della PCP di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c) da parte del beneficiario che si verifica durante l'intero periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento, e lo Stato membro non le ha corrette prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
 - b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono inficiate da casi di inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell'articolo 102 e qualora lo Stato membro in questione non dimostri di aver adottato azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme applicabili.
2. La Commissione stabilisce l'entità delle rettifiche finanziarie tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza delle norme della PCP da parte del beneficiario, del vantaggio economico che deriva da tale inadempienza o dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario.
3. Quando non è possibile quantificare con precisione l'importo delle spese connesse all'inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione in conformità del paragrafo 4.

4. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione in conformità all'articolo 128, paragrafo 3 al fine di definire le modalità per stabilire il livello della rettifica finanziaria da applicare nel caso di rettifiche finanziarie su base forfettaria o per estrapolazione.

Articolo 107

Procedura

L'articolo 137 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] si applica *mutatis mutandis* se la Commissione propone una rettifica finanziaria di cui all'articolo 106.

CAPO VI

Monitoraggio, valutazione, informazione e comunicazione

SEZIONE 1

ISTITUZIONE E OBIETTIVI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 108

Sistema di monitoraggio e valutazione

1. Al fine di misurare l'efficacia del FEAMP è istituito un quadro comune di monitoraggio e valutazione degli interventi del FEAMP in regime di gestione concorrente. Per garantire una misurazione efficace delle prestazioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 127 riguardanti il contenuto e l'architettura del quadro comune.
2. L'impatto generale del FEAMP è esaminato in relazione alle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce una serie di indicatori specifici per le suddette priorità dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 128, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 128, paragrafo 3.

4. La Commissione presenta ogni quattro anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2017.

Articolo 109

Obiettivi

Il sistema di monitoraggio e di valutazione persegue le seguenti finalità:

- a) dimostrare i progressi e risultati conseguiti nell'ambito della politica marittima e della pesca, esaminare l'impatto generale e valutare l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza degli interventi del FEAMP;
- b) contribuire a un sostegno più mirato della politica marittima e della pesca;
- c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione;
- d) fornire valutazioni attendibili e adeguatamente documentate degli interventi del FEAMP, di cui tener conto nell'ambito del processo decisionale.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 110

Indicatori comuni

1. Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 108 comprende un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti e ai risultati del programma, applicabili a tutti i programmi e tali da consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione.

2. Gli indicatori comuni sono collegati alle tappe e agli obiettivi fissati nei programmi operativi in conformità delle priorità dell'Unione indicate nell'articolo 6. Tali indicatori comuni sono utilizzati per il quadro di riferimento dei risultati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica rispetto agli obiettivi generali e specifici a livello unionale, nazionale e di programma.

Articolo 111

Sistema di informazione elettronico

1. Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui le caratteristiche salienti dei beneficiari e dei progetti, sono registrate, conservate e aggiornate elettronicamente.
2. La Commissione assicura l'esistenza di un idoneo sistema elettronico sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali, nonché per la stesura di relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.

Articolo 112

Informazione

I beneficiari di aiuti nell'ambito del FEAMP, compresi i gruppi di azione locale, si impegnano a comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati, o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

SEZIONE 3

MONITORAGGIO

Articolo 113

Procedure di monitoraggio

1. L'autorità di gestione di cui all'articolo 99 e il comitato di monitoraggio di cui all'articolo 41 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] monitorano le qualità dell'attuazione del programma.
2. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano il programma operativo mediante indicatori finanziari, di prodotti e di obiettivi.

Articolo 114

Funzioni del comitato di monitoraggio

Oltre alle funzioni previste all'articolo 43 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], il comitato di monitoraggio verifica i risultati e l'effettiva attuazione del programma operativo. A tal fine, il comitato di monitoraggio:

- a) è consultato e approva, entro sei mesi dall'approvazione del programma, i criteri di selezione degli interventi finanziati e li trasmette alla Commissione affinché emetta un parere entro tre mesi. Se la Commissione non formula pareri entro il termine stabilito, i criteri s'intendono accettati; i criteri di selezione sono riesaminati in funzione delle esigenze di programmazione e secondo la medesima procedura;
- b) esamina le attività e i prodotti relativi al piano di valutazione del programma;
- c) esamina le azioni del programma relative all'adempimento delle precondizioni specifiche;
- d) esamina e approva le relazioni annuali di attuazione prima che vengano trasmesse alla Commissione;

- e) esamina le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, ivi compresa l'accessibilità per i disabili;

Il comitato di monitoraggio non è consultato in merito al piano di lavoro annuale per la raccolta dei dati di cui all'articolo 23.

Articolo 115

Relazione annuale di attuazione

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2023 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi operativi nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.
2. Oltre a quanto disposto all'articolo 44 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] la relazione annuale di attuazione contiene:
 - a) informazioni sugli impegni finanziari e sulle spese per misura;
 - b) una sintesi delle attività intraprese in relazione al piano di valutazione;
 - c) informazioni sui casi di violazioni gravi di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 128, paragrafo 3.

SEZIONE 4

VALUTAZIONE

Articolo 116

Disposizioni generali

1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, indica gli elementi che devono figurare nelle relazioni di valutazione ex ante di cui all'articolo 48 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e stabilisce i requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all'articolo 49 dello stesso regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 128, paragrafo 3.
2. Gli Stati membri garantiscono che le valutazioni siano conformi al sistema comune di valutazione concordato ai sensi dell'articolo 108, provvedono alla produzione e alla raccolta dei dati richiesti e trasmettono ai valutatori le varie informazioni fornite dal sistema di monitoraggio.
3. Gli Stati membri pubblicano le relazioni di valutazione su internet e la Commissione le pubblica sul sito web dell'Unione europea.

Articolo 117

Valutazione ex ante

Gli Stati membri provvedono affinché il valutatore ex ante partecipi sin dalle prime fasi all'iter di elaborazione del programma del FEAMP, che inizia con l'analisi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), la definizione della logica d'intervento e la fissazione degli obiettivi del programma.

Articolo 118

Valutazione ex post

In conformità dell'articolo 50 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, elabora una relazione di valutazione ex post del programma operativo.

Articolo 119

Sintesi delle valutazioni

Sintesi delle valutazioni ex ante a livello dell'Unione vengono elaborate sotto la responsabilità della Commissione. Le sintesi delle valutazioni sono ultimate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione delle pertinenti valutazioni.

SEZIONE 5

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Articolo 120

Informazione e pubblicità

1. L'autorità di gestione provvede, in conformità dell'articolo 99, paragrafo 1, lettera b):
 - a) a garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni sui programmi operativi di ogni Stato membro;
 - b) a informare i potenziali beneficiari in merito alle possibilità di finanziamento nel quadro dei programmi operativi;
 - c) a pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni del FEAMP mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto dei contratti di partenariato, dei programmi operativi e degli interventi.

2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito a titolo del FEAMP, gli Stati membri mantengono un elenco degli interventi, in formato CSV o XML, accessibile dal sito web unico o dal portale web unico, in cui figurano un elenco e una sintesi del programma operativo.

L'elenco degli interventi viene aggiornato almeno ogni sei mesi.

Le informazioni minime che devono figurare nell'elenco degli interventi, comprese informazioni specifiche riguardanti gli interventi di cui agli articoli 28, 36, 45, 54 e 56, sono precisate nell'allegato IV.

3. Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato IV.
4. Le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità relative all'intervento, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard sono adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

TITOLO VIII

ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 121

Campo di applicazione

Il presente titolo si applica alle misure finanziate in regime di gestione diretta di cui al titolo VI.

CAPO II

Controllo

Articolo 122

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.

Articolo 123

Revisioni contabili

1. I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, possono procedere, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti, a controlli in loco degli interventi finanziati a norma del presente regolamento in qualsiasi momento e fino a tre anni dopo il versamento del saldo da parte della Commissione.
2. Funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o loro rappresentanti, debitamente legittimati ad effettuare controlli in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati su supporto elettronico, relativi alle spese finanziate nell'ambito del presente regolamento.

3. I poteri di controllo di cui al paragrafo 2 non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, non partecipano, tra l'altro, alle visite a domicilio o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.
4. Se il sostegno finanziario dell'Unione concesso a norma del presente regolamento viene successivamente assegnato a terzi in qualità di beneficiario finale, il beneficiario iniziale, in quanto primo destinatario del sostegno finanziario dell'Unione, comunica alla Commissione ogni informazione utile circa l'identità del beneficiario finale.
5. A tale fine, i beneficiari tengono a disposizione tutti i documenti pertinenti per un periodo di tre anni dal versamento del saldo.

Articolo 124

Sospensione dei pagamenti, riduzione e revoca del contributo finanziario

1. Se la Commissione ritiene che i fondi dell'Unione non siano stati utilizzati in modo conforme alle condizioni stabilite dal presente regolamento o da qualsiasi altro atto unionale applicabile, essa ne informa i beneficiari, i quali dispongono di un mese, a decorrere dalla data della notifica, per trasmettere alla Commissione le loro osservazioni.
2. In assenza di risposta entro tale termine o se le osservazioni dei beneficiari non sono ritenute soddisfacenti, la Commissione riduce o revoca il contributo finanziario o ne sospende l'erogazione. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti al bilancio generale dell'Unione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal [regolamento finanziario].

CAPO III

Valutazione e relazioni

Articolo 125

Valutazione

1. Gli interventi finanziati a norma del presente regolamento sono oggetto di regolare monitoraggio per verificarne la corretta esecuzione.
2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna degli interventi finanziati.

Articolo 126

Relazioni

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

- a) entro il 31 marzo 2017, una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione degli interventi finanziati a norma del presente regolamento;
- b) entro il 30 agosto 2018, una comunicazione relativa al proseguimento degli interventi finanziati a norma del presente regolamento.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 127

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 32 ter, 108 e 130 è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dal²⁴. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega dei poteri di cui agli articoli 32ter, 108 e 130 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data ulteriore ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 32 ter, 108 e 130 entra in vigore solo se il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione l'intenzione di non sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

²⁴ GU: inserire la data di entrata in vigore.

Procedura di comitato

1. Nell'attuazione delle norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, la Commissione è assistita da un comitato del Fondo per gli affari marittimi e la pesca. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Quando il comitato non fornisce un parere su un progetto di atto di esecuzione da adottare, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 129

Abrogazione

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 130, paragrafo 2, i regolamenti (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 861/2006, (CE) n. **1255/2011** che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata]²⁵, (CE) n. 791/2007, (CE) n. 2328/2003 e l'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2014.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Nuovo articolo 129 bis

Il regolamento n. 850/1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame è modificato come segue:

1. All'articolo 31 bis, paragrafo 1, i quattro trattini sono sostituiti dal singolo trattino seguente:
"a sud del 55° latitudine nord"
2. L'articolo 31 bis, paragrafo 2, lettera a), va letto come segue:
"il ricorso alla corrente elettrica è limitato a un massimo del 10% della flotta di sfogliare di ciascuno Stato membro".

²⁵ *GU L321 del 5.12.2011, pag. 1.*

Articolo 130

Disposizioni transitorie

1. Al fine di agevolare la transizione dai regimi istituiti dai regolamenti (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 861/2006, (CE) [n. /2011 che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata] e (CE) n. 791/2007 al regime istituito dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 127 in relazione alle condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi dei suddetti regolamenti può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, anche per quanto riguarda l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post.
2. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base dei regolamenti (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 861/2006, (CE) [n. /2011 che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata], (CE) n. 791/2007 e dell'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.
3. Le domande presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio restano valide.

Articolo 131

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Intensità specifica dell'aiuto

Tipo di interventi	Punti percentuali
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento del	25
Interventi nelle isole greche periferiche e nelle isole croate di <i>Dugi otok, Vis, Mljet e Lastovo</i>: possibile aumento del	35
Interventi nelle regioni ultraperiferiche: possibile aumento del	35
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III: possibile aumento del	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori o associazioni di produttori: possibile aumento del	20
Interventi ai sensi dell'articolo 78 "Controllo ed esecuzione": possibile aumento del	30
Interventi ai sensi dell'articolo 78 "Controllo ed esecuzione" connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento del	40
Conformemente all'articolo 39, paragrafo 2 la sostituzione di motori è ridotta del	20
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione del	20

ALLEGATO III

Precondizioni specifiche

1. PRECONDIZIONI CONNESSE ALLE PRIORITÀ

<i>Obiettivi specifici nella priorità dell'UE per il FEAMP/QSC Obiettivo tematico (OT)</i>	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
<p>Priorità del FEAMP:</p> <p>1. Promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse compresa la trasformazione connessa</p> <p>Obiettivo specifico: c), d)</p> <p>2. favorire una pesca e un'acquacoltura, compresa l'annessa attività di trasformazione, che siano innovative, competitive e basate sulle conoscenze</p> <p>Obiettivi specifici: a), b).</p> <p>OT 3: promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);</p> <p>OT 6: proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse</p>	<p>Elaborazione di un piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura quale previsto all'articolo 43 del [regolamento sulla politica comune della pesca] entro il 2014.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Un piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura è trasmesso alla Commissione entro la data di trasmissione del PO. - Il PO comprende informazioni sulle complementarità con il piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura.

<p>Priorità del FEAMP: 3 Promuovere l'attuazione della PCP</p> <p>Obiettivo specifico a)</p> <p>OT 6: proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse</p>	<p>Capacità amministrativa disponibilità di capacità amministrativa di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all'articolo 37 del [regolamento sulla PCP] e all'articolo 4 del regolamento (CE) numero 199/2008 del Consiglio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Descrizione della capacità amministrativa di preparare e applicare un programma pluriennale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. - Descrizione della capacità amministrativa di preparare e attuare un programma di lavoro annuale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. - Descrizione della capacità in termini di risorse umane per realizzare accordi bilaterali o multilaterali con altri SM in caso di condivisione dei compiti connessi all'attuazione degli obblighi in materia di raccolta dati.
<p>Priorità del FEAMP: 3 Promuovere l'attuazione della PCP</p> <p>Obiettivo specifico a)</p> <p>OT 6: proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse</p>	<p>Capacità amministrativa: disponibilità della capacità amministrativa di attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 46 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.</p>	<p>Le azioni specifiche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione della capacità amministrativa di elaborare ed attuare la sezione del PO relativa al programma nazionale di controllo 2014-2020 di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera n). - Descrizione della capacità amministrativa di elaborare ed attuare il programma nazionale di controllo per i piani pluriennali (articolo 46 del regolamento sul controllo). - Descrizione della capacità amministrativa di elaborare ed attuare un programma comune di controllo di concerto con altri Stati membri (articolo 94 del regolamento sul controllo). - Descrizione della capacità amministrativa di elaborare ed attuare programmi specifici di controllo ed ispezione (articolo 95 del regolamento sul controllo). - Descrizione della capacità amministrativa di applicare un sistema sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo per le infrazioni gravi (articolo 90 del regolamento sul controllo). - Descrizione della capacità amministrativa di applicare il sistema di punti per le infrazioni gravi (articolo 92 del regolamento sul controllo).

<p>Priorità 1 del FEAMP: favorire una pesca e un'acquacoltura sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse</p> <p>Obiettivi specifici: a) e b).</p> <p>OT 6: proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse</p>	<p>La relazione sulla capacità è stata presentata conformemente all'articolo 34 del [regolamento sulla politica comune della pesca].</p>	<p>– La relazione è elaborata conformemente agli orientamenti comuni elaborati dalla Commissione</p>
--	--	---

ALLEGATO IV

Informazione e comunicazione sul sostegno fornito dal FEAMP

1. ELENCO DEGLI INTERVENTI

L'elenco degli interventi di cui all'articolo 120 contiene, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:

- nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non devono essere nominate persone fisiche);
- numero di registro della flotta comunitaria (CFR) dei pescherecci previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003²⁶ (completare solo se l'intervento riguarda un peschereccio);
- denominazione dell'intervento;
- sintesi dell'intervento;
- data di inizio dell'intervento;
- data di conclusione dell'intervento (data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell'intervento);
- spesa ammissibile totale;
- importo del contributo UE;
- codice postale dell'intervento;
- paese;
- denominazione della priorità dell'Unione;
- data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco degli interventi.

²⁶ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

2. MISURE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PER IL PUBBLICO

2.1. Competenze dello Stato membro

1. Lo Stato membro provvede affinché le misure di informazione e pubblicità mirino alla massima copertura mediatica, utilizzando varie forme e metodi di comunicazione al livello adeguato.
2. Lo Stato membro è responsabile dell'organizzazione almeno delle seguenti misure di informazione e pubblicità:
 - a) organizzare un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo;
 - b) organizzare, almeno due volte nel corso del periodo di programmazione, un'attività informativa principale che promuova le possibilità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo;
 - c) esporre la bandiera o l'emblema, secondo il caso, dell'Unione europea davanti alla sede di ogni autorità di gestione o in un luogo della stessa visibile al pubblico;
 - d) pubblicare l'elenco degli interventi di cui al punto 1 in formato elettronico;
 - e) fornire esempi di interventi, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.
 - f) esporre, in una sezione specifica del sito web unico, una sintesi degli interventi in materia di innovazione ed ecoinnovazione;
 - g) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, comprese le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.

3. L'autorità di gestione, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, coinvolge i seguenti organismi nell'attuazione di misure di informazione e pubblicità:
 - a) i partner di cui all'articolo 5 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni];
 - b) centri di informazione sull'Europa, nonché gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri;
 - c) istituti di istruzione e di ricerca.

Tali organismi provvedono a un'ampia diffusione delle informazioni di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettere a) e b).

3. MISURE DI INFORMAZIONE PER I POTENZIALI BENEFICIARI E PER I BENEFICIARI EFFETTIVI

3.1. Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

1. L'autorità di gestione provvede affinché gli obiettivi del programma operativo e le possibilità di finanziamento offerte dal FEAMP siano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate.
2. L'autorità di gestione provvede affinché i potenziali beneficiari siano informati almeno sui seguenti punti:
 - a) le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;
 - b) una descrizione delle condizioni di ammissibilità delle domande, delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
 - c) i criteri di selezione degli interventi da finanziare;
 - d) i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;

- e) le domande devono proporre attività di comunicazione commisurate all'entità dell'intervento, al fine di informare il pubblico in merito alle finalità dell'intervento stesso e al relativo sostegno dell'UE.

3.2. Misure di informazione rivolte ai beneficiari

L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2.
